

IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO TRA DIRITTO E PROPAGANDA: IL 'CASO DONATI' NELLA STAMPA QUOTIDIANA

THE SPECIAL TRIBUNAL FOR THE DEFENCE OF THE STATE BETWEEN LAW AND PROPAGANDA: THE 'DONATI CASE' IN THE DAILY PRESS

Alessandra Bassani
Università degli Studi di Milano

Abstract English: The essay explores the ways through which the trials held by the Special Court for the Defense of the State were publicized in newspapers through the study of a case: a trial for double murder held in Ravenna in April 1930. The Donati case has some peculiarities: it was a common crime, drawn into the jurisdiction of the Special Court through the application of Article 4 of Law 2008/26, which prohibited membership in dissolved parties, and the trial was held in the place where the crime was committed. The idea that the Author would like to verify, through an expansion of the research to other cases handled by the Special Court, is that this Court, as a pillar of fascism's constitutional architecture, acted not only as a judicial Court but also as a cog in fascism's propaganda machine, and that the press used the cases handled by the Special Court to create a 'narrative' that conveyed the myths necessary to build the national community.

Key words: Fascism; totalitarian regime; propaganda; Special Tribunale for the Defence of the State; press

Abstract Italiano: Il saggio esplora le modalità attraverso le quali i processi celebrati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato venivano divulgati dai giornali attraverso lo studio di un caso: un processo per duplice omicidio celebrato al Ravenna nell'aprile del 1930. Il caso Donati presenta alcune particolarità: si tratta di un reato comune, attratto nella competenza del Tribunale Speciale attraverso l'applicazione dell'art. 4 della legge 2008/26 che vietava l'appartenenza ai partiti disciolti, e il processo venne celebrato nel luogo di commissione del reato. L'idea che si vorrebbe verificare, tramite un allargamento della ricerca ad altri casi trattati dal Tribunale Speciale, è che questo organo, in quanto pilastro dell'architettura costituzionale del fascismo, agisse non solo come organo giurisdizionale ma anche come ingranaggio della macchina propagandistica del fascismo, e che la stampa utilizzasse i casi gestiti dal Tribunale Speciale per creare una 'narrazione' che veicolasse i miti necessari a costruire la comunità nazionale.

Parole chiave: fascismo; regime totalitario; propaganda; Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato; stampa

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/1 (2024), n. 2, pagg. 3-40.
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/26090. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

Sommario: 1. Premessa – 2. Identità vs Altro – 3. La stampa del regime – 4. Il ‘caso Donati’ – 5. Una proposta di lettura e di approfondimento

1. Premessa

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato sopravvisse alle riforme di Alfredo Rocco del 1930-31 perché era un «pilastro» nell’architettura costituzionale dello stato fascista, e tale ruolo veniva declinato agendo come «cabina di regia» presso la quale celebrare le cause più ‘significative’ sotto il profilo simbolico e propagandistico per creare «uno ‘spazio’ inedito – nuovo rispetto alla tradizione liberale – all’interno del quale il regime ... poteva portare a conclusione trame e strategie flessibili»¹.

Partendo da questa acquisizione storiografica si può porre una domanda: se *il simbolo e il rituale danno consistenza al diritto e la giustizia è parte integrante di una strategia di autorappresentazione del regime*², come si proponeva il regime di far giungere questo simbolo e questa autorappresentazione al popolo italiano?

Per questo si è scelto di analizzare, attraverso un caso significativo, come venivano trattati dalla stampa³ i processi celebrati davanti al Tribunale Speciale. Il ‘caso Donati’⁴ è un inizio, utile a sperimentare un metodo, comprenderne i limiti e affinarne gli strumenti, che sono parzialmente diversi da quelli usualmente utilizzati dallo storico del diritto.

¹ Lacchè, 2015a, pp. XXIV-XXV.

² Lacchè, 2015a, p. XXVI: «Oltre all’aspetto operativo – combattere il dissenso – non bisogna trascurare neanche l’aspetto ‘simbolico’: senza il soccorso del simbolo e del rituale il diritto non avrebbe la stessa consistenza. Usare procedure legali per scopi politici fonda l’idea che la giustizia (ma anche il suo contrario, la non-giustizia) sia parte integrante di una strategia di rappresentazione del regime». Portinaro, 2009, p. 86: «si può affermare che la giustizia politica sia stata la norma nella storia occidentale. Anzi, più in generale, si può sostenere che in tutte le forme di governo i processi politici svolgono le seguenti funzioni: a) sul piano strumentale sono parte dell’autodifesa del potere, b) su un piano simbolico servono all’autorappresentazione e autorassicurazione del potere, ... ».

³ Micheletti, 2003^{2a}, p. 535: «Nell’ambito del processo della formazione del consenso al regime fascista nella società italiana, è indubbio che alla stampa va assegnato il ruolo più importante». Cannistraro, 2022, p. 173: «Lungo l’intero arco del regime mussoliniano la stampa rimase il più importante canale propagandistico e culturale singolo del fascismo italiano. Sotto molti profili, il giornalismo dominò il tono e i contenuti del fascismo e del suo governo come non è accaduto in alcun altro regime moderno»

⁴ Ringrazio il dottor Adriano Roveda per avermi segnalato questo caso mentre faceva ricerche per stendere il suo elaborato dal titolo *Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e la stampa: il ‘caso Donati* con il quale ha conseguito nell’a.a. 2022/2023 la laurea triennale in Storia presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano.

2. Identità vs Altro

Precedenti ricerche compiute da chi scrive in collaborazione con Ambra Cantoni sui processi per i delitti di spionaggio, per i reati valutari e per i crimini comuni giudicati dal Tribunale Speciale hanno dimostrato come l'entità delle pene inflitte non fosse correlata alla pericolosità della condotta illecita ma alle caratteristiche soggettive degli imputati: oppositori politici, devianti, nazionalisti slavi, funzionari sleali, truffatori, rapinatori, stupratori, donne 'di facili costumi', tutti presentano il denominatore comune di non essere 'in linea' con il nuovo italiano fascista che il regime sta costruendo⁵. Il nemico interno non è solo colui che commette un reato politico, con tutte le difficoltà di individuazione che questa categoria presenta⁶, ma colui che non si uniforma, che non si accorda, e non si accoda. Questa 'alterità' degli imputati costituisce, nell'ipotesi che si vuole qui percorrere, un contenuto utile alla costruzione di quella 'identità collettiva'⁷ che il regime totalitario fascista perseguì attraverso la propaganda lungo tutto il Ventennio⁸.

Il ragionamento che verrà qui sviluppato a proposito del ruolo del Tribunale Speciale e della funzione da esso svolta poggia quindi sulla consolidata acquisizione storiografica che individua il totalitarismo come la chiave di lettura del rapporto fra diritto e fascismo capace di sottrarre la cultura giuridica del Ventennio all'irrisolta alternativa fra rappresentare una parentesi da dimenticare e l'essere una evoluzione di elementi già presenti in età liberale, tirando «una linea lunga tra liberalismo, fascismo e Italia democratica»⁹. Il regime fascista

⁵ Bassani Cantoni, 2015 e 2017; Gentile, 2018, pp. 140-141: «La politica di massa del fascismo ebbe una prevalente attitudine pedagogica, volta alla socializzazione fascista della mentalità, delle idee dei comportamenti degli italiani, per creare una 'comunità' cementata da una fede politica ed organizzata in una gerarchia di funzioni e di competenze».

⁶ Colao, 1986. Sull'utilizzo della *species* dei reati contro la sicurezza dello Stato all'interno del *genus* dei reati politici Sbriccoli, 2009, p. 737.

⁷ Berezin, 1997, p. 247: «Fascist identities, like all political identities, are public in that they are constructed outside the realm of the private self although they may incorporate dimensions of the private self. Identity assumes community because it implies a group of others to whom one can feel similarity against a group of others to whom one is not similar. One both has an identity and identifies with».

⁸ Lacchè 2015b, p. 33: «The Special Tribunal presents us with the image of narrative and symbolic level of political justice. Such a tribunal had an important role to play in the strategy of repression of the Fascist State, and it is probably equally important to grasp what it was that Fascism sought to communicate. The symbolic value of the Special Tribunal is a topic meriting closer scrutiny».

⁹ Stolzi, 2014, pp. 965-966: «Se infatti una delle grandi preoccupazioni dell'Ottocento era stata quella di tenere a debita distanza Stato e società, col XX secolo ad essere cercate furono le strade che permettessero di mettere in relazione i due termini, e, soprattutto, di elevare la relazione tra essi a elemento fondativo e non turbativo dell'ordine».

aspirò ad essere un regime totalitario¹⁰, cioè prese atto della trasformazione della società di individui ottocentesca in una società di massa caratteristica del XX secolo, e cercò di imporre una soluzione al rapporto fra società e Stato che voleva superare l'assetto liberale e rifiutava quello sovietico¹¹.

L'aspirazione alla creazione di una macchina statale totalizzante fallì, è noto¹², ma in alcuni aspetti essa si spinse più avanti che in altri: il Tribunale Speciale ne è un esempio¹³. La sua «assoluta novità»¹⁴ suggerisce alla storiografia più sensibile e accorta di trattarlo non immediatamente accanto alle altre istituzioni giudiziarie, come la Cassazione e il Consiglio di Stato, ma come una delle quinte della *messa in scena pubblica della giustizia fascista*, cioè

il modo in cui il regime seppe parlare agli operatori di giustizia e ai cittadini attraverso le cerimonie ufficiali ... ed anche nella collocazione stessa dei nuovi palazzi costruiti per essere le sedi della giurisdizione, nei loro assetti architettonici, nella suddivisione gerarchica degli spazi interni¹⁵.

Una istituzione comunicativa, quindi, oltre che giurisdizionale, pensata, nel suo agire, come un ingranaggio della potente macchina propagandistica che il fascismo curò con particolare attenzione lungo tutto il Ventennio. Tale impostazione si tradusse nell'attività del Tribunale Speciale fin dalle origini, in processi come quello a Michele Della Maggiora¹⁶, e si fece palese con l'attrazione

¹⁰ Gentile, 2018², p. 165: «Gli elementi che formarono il carattere originale del partito fascista sono tali da consentire, fin dai suoi primi momenti di vita, di individuare il suo orientamento totalitario, anche se questo orientamento non corrispondeva ad un preciso disegno politico elaborato consapevolmente. I caratteri propri di questo orientamento totalitario sono evidenti non solo nell'organizzazione del partito e nei suoi proclami pubblici, ma soprattutto nella mentalità dei fascisti, nell'atteggiamento verso gli avversari, nelle nuove forme di organizzazione e di partecipazione politica in cui il fascismo coinvolgeva le masse». Le tappe della trasformazione tra 1922 e 1926 sono efficacemente evidenziate da Storti, 2019, pp. 68-79.

¹¹ Gentile, 2018², p. 136: «Il sistema politico fascista fu un tentativo inedito di soluzione, elaborato e sperimentato entro le strutture della società borghese, ma concepito e attuato secondo una logica eminentemente politica e, in senso proprio, totalitaria». Costa, 1999 e Gregorio, 2013.

¹² Melis, 2018, p. 567.

¹³ Gentile, 2018, p. 140: «Dopo la conquista del potere, il fascismo continuò ad elaborare il mito della 'Stato nuovo' e cercò di realizzarlo con uno sperimentalismo istituzionale che utilizzò le strutture del regime precedente, adattandole ai suoi fini totalitari, e affiancando ad esse, continuamente, nuove istituzioni o modificando radicalmente alcune di quelle già esistenti». Sul punto anche Salustri, 2018, p. 73.

¹⁴ Lacchè, 2015a, p. XII e Lacchè 2015b, pp. 28-29: «The new Special Tribunale sent an important message. It was a pillar of the 'totalitarian experiment'».

¹⁵ Melis 2018, pp. 365-370. Lacchè, 2015a, pp. XXXVI-XXXVIII e Lacchè, 2019, pp. 22-32.

¹⁶ D'Alessandro, 2020, pp. 230-231 per una ricostruzione del caso Della Maggiora del 1928, il primo nel quale venne applicata la pena di morte dopo l'abolizione nel Codice

dei reati comuni commessi approfittando dello stato di guerra nella competenza della corte di giustizia politica, prevista dalla l. 582 del 1940¹⁷. Anche nella scelta della Milizia Volontaria come bacino privilegiato da cui trarre i membri giudicanti¹⁸ così come nella reintroduzione della pena di morte e nei diversi richiami alla componente 'bellica', in particolare la scelta del rito che era quello previsto per i tribunali militari in tempo di guerra, il Tribunale Speciale si manifestò come istituzione di comunicazione oltre che, naturalmente, di giurisdizione.

È importante soffermarsi su questo aspetto nell'analisi dell'attività questo organo: se il Partito/Stato fin dai suoi esordi interpretò se stesso e crebbe consapevolmente come un organismo totalitario e il Tribunale Speciale ne fu un pilastro, un'istituzione 'nuova', creata da regime e 'messa a terra' dalla sua milizia, la sua attività giurisdizionale va vista anche attraverso questa chiave interpretativa.

Della definizione che del termine 'totalitarismo' viene proposta da Emilio Gentile¹⁹, qui interessa la parte in cui è enucleato come obiettivo principale del partito totalitario quello di *conquistare la società, subordinando, integrando e omogeneizzando i governati con il proposito di plasmare l'individuo e le masse attraverso una rivoluzione antropologica, per creare un uomo nuovo*²⁰. Ciò che serve a un partito totalitario è la trasformazione delle coscienze. Un tale programma si realizzò selezionando i contenuti da comunicare, elaborando un linguaggio efficace e implementando strumenti utili allo scopo.

I contenuti furono i miti²¹: la nazione, la Patria/famiglia, la romanità, il

Zanardelli.

¹⁷ D'Alessandro, 2020, pp. 262-273.

¹⁸ D'Alessandro, 2020, p. 203: dei 169 componenti il personale che, con diverse funzioni, si avvicendò negli anni di funzionamento del TSDS, 77 provenivano dalla MVSN.

¹⁹ Gentile, 2018², p. 18: «Un esperimento di dominio politico, messo in atto da un movimento rivoluzionario organizzato in un partito rigidamente disciplinato, con una concezione integralista della politica, che aspira al monopolio del potere e che, dopo averlo conquistato, per vie legali o extralegali, distrugge o trasforma il regime preesistente e costruisce uno Stato nuovo, fondato sul regime a partito unico, con l'obiettivo principale di realizzare la conquista della società, cioè la subordinazione, l'integrazione e l'omogeneizzazione dei governati, sulla base del principio della politicità integrale dell'esistenza, sia individuale che collettiva, interpretata secondo le categorie, i miti e i valori di una ideologia palingenetica, sacralizzata nella forma di una religione politica, con il proposito di plasmare l'individuo e le masse attraverso una rivoluzione antropologica, per rigenerare l'essere umano, e creare un uomo nuovo, dedito anima e corpo alla realizzazione dei progetti rivoluzionari e imperialisti del partito totalitario, con lo scopo di creare una nuova civiltà a carattere sopranazionale».

²⁰ Significativa la ricerca di Benadusi, 2005 sull'omosessualità, pp. 15-16: «L'aspirazione a rigenerare gli italiani, nelle loro abitudini e nel loro carattere, si coniugava con l'intento totalitario di formare "un tipo d'uomo, l'uomo nuovo, l'uomo intero: simile nella famiglia, nella società, nello Stato"».

²¹ Gentile, 2018², p. 137: «Il fascismo è stato anche il primo movimento politico del nostro

destino imperiale, il Duce, con i loro corollari: la virilità bellicista e cameratesca, la femminilità casta e prolifica, l'eredità latina e la conseguente superiorità antropologica e culturale, la vocazione espansiva e conquistatrice, la divinizzazione del capo. Un vero fascista doveva vivere attivamente questi miti, doveva incarnarli: in questo senso lo Stato totalitario fu interpretato come una *dinamo* fonte di energia trasformativa per gli individui e le masse, e si manifestò come un processo perpetuamente in atto²².

Il fascismo delle origini era stato antisistemico: la frattura della Grande Guerra ne era la scaturigine²³. Le trincee furono il crogiuolo di un modo di sentire la vita, la patria e il futuro che l'immaginario fascista sentiva, prima di pensarlo, e che

secolo che ha portato il pensiero mitico al potere, consacrandolo come forma superiore di espressione politica delle masse e fondamento morale per la loro organizzazione, e istituzionalizzandolo nelle credenze, nei riti e nei simboli di una *religione politica*». Sul tema: Gentile, 2001. Berezin, 1997, p. 175: «A regime that was embarking on a major project of political and cultural creation required a ritual form that focused on the present or on events that were so distant in time, such as the Roman Empire, as to constitute myth rather than memory. Events that used theatricality to draw attention to the fascist present were powerful crucibles in which to forge a community of citizens with emotional commitment to the fascist project at home and abroad». Sui miti e la propaganda fascista Salustri, 2018, pp. 70-72. Sui miti del fascismo e la loro recezione da parte degli italiani Colarizi, 1991. Per un inquadramento generale su quelle che possono venir tradotte come 'narrazioni' della propaganda costruttrice di totalitarismo: Hanisch-Wolfram, 2010, che propone una catalogazione dei 'miti': pp. 211-213.

²² L'immagine della *dinamo* in C. Pellizzi, *Problemi e realtà del fascismo*, Firenze 1924, p. 66 cit. in Gentile, 2018², p. 139. Gentile, 2018², pp. 135-150, pp. 140-141: «Lo Stato fascista mostrò una coerenza sostanziale nella tendenza a rendere sempre più effettiva la politicizzazione, in senso fascista, di tutti gli aspetti della vita individuale e collettiva». Sottolinea Berezin, 1997 come nella creazione di questa comunità la componente emozionale ebbe un ruolo formante, p. 30: «Fascists did not believe in abstract values such as liberty, equality, fraternity. They believed in action and style-ideas that specify means and not ends and that make the ends of fascist action extremely malleable. ... I argue that public spectacle was the regime's attempt to create temporary fascist communities of emotional attachment that would create bonds of solidarity which would last long after participants left the piazza. The public piazza was the cathedral of fascist culture, a non liberal public sphere based on performance and not text. What these performances "meant" was indeterminate».

²³ Cavallo, 2002, cita un articolo del futuro Duce del 1919, pubblicato sul Popolo d'Italia il 24 settembre 1919 a proposito dell'occupazione di Fiume, pp. 34-35 e nt. 40: «Non è una rivoluzione borghese quella che travaglia oggi la nazione e non è nemmeno proletaria. Trascende questa nomenclatura. È la rivoluzione di una parte della nazione contro un'altra parte. Dall'una e dall'altra parte della barricata stanno mischiati insieme borghesi e proletari. Ciò che li accomuna o li divide, è qualcosa che sta al di sopra degli interessi e delle classi o delle ideologie dei vecchi partiti. È la guerra. L'episodio odierno della "nostra" rivoluzione ... mette di fronte due razze di italiani, due tipi di italiani: quelli che hanno fatto la guerra e quelli che non l'hanno fatta».

trovò un polo di aggregazione concettuale nella 'nazione' e nella creazione di uno Stato-forza, totalitario appunto²⁴. I pilastri che reggevano la cultura italiana negli anni Venti erano la famiglia e la religione cattolica: per creare una nuova religione, per dare a tutti gli italiani una nuova fede che li unisse in una comunità nazionale, andava trovato un 'grilletto'²⁵, e quel grilletto era l'*altro*, il nemico, il diverso²⁶.

Se la religione è la Nazione, che si fa Stato, che tutto riassume in sé, che ha un destino univoco, del quale tutti sono una parte infinitesima, allora tutti devono realizzare nelle loro azioni, nel loro tempo, nello spazio che occupano fisicamente, l'Idea: è un'altra narrazione del mito costruttivo, il «mito ontologico», che si costruisce anche, e soprattutto, attraverso la contrapposizione con l'altro²⁷:

²⁴ La parabola umana e politica di Alfredo Rocco è, in questo percorso, paradigmatica: Chiodi, 2015, p. 124: «Nel lessico rocchiano entra il vocabolo "trasformazione" dello Stato, con il quale si sancisce la rottura rispetto all'ordine liberale e si prefigura uno Stato totalitario capace di assorbire i nuovi soggetti sociali in una trama istituzionale che ne imbriglia le pericolose tendenze disgreganti».

²⁵ L'immagine del *trigger* è suggestiva e mi viene dalla lettura di Berezin, 1997, p. 56: «Fascism ... sought to create new rules of the cultural game, new forms of noncontingent identities. ... The regime wished to construct fascist identities based on new conceptions of citizenship, nation, and community. In contrast to church and family, the bedrock of noncontingent Italian identities, these abstract political concepts had little cultural resonance. Whereas the focus of transposing the traditional sources of Italian identity was on community, the cultural trigger for the new identity was the identification of enemies as embodied in liberalism and Marxism. Official fascist narratives defined fascism against "others" enemies and emphasized an ethic of living rather than codified doctrine. ... fascism had only a few central ideas that it repeated in mantra fashion in newspapers, school texts, propaganda tracts, and a scattering of official documents. And those key ideas related to how one should live a fascist life. Their specific content was highly contingent on external and internal political exigencies that occurred over the twenty-one-year period of the regime. In short, fascism was about creating a new self in the state».

²⁶ Gentile, 2018, p. 140: «Il fascismo, come movimento politico di massa, assunse fin dalle sue origini il carattere di partito-milizia, organizzando i suoi aderenti nello squadristo, con una gerarchia e una disciplina militare, e trasferendo nella lotta politica l'antitesi 'amico-nemico', i metodi e gli atteggiamenti dello stato di guerra».

²⁷ Hanisch-Wolfram, 2010, p. 212: «The *ontological myth*. This myth ascribes to individuals, collectives, places etc. certain characteristics which—as was outlined above—are not presented as the result of processes or influences which are seen as natural or God-given. When applied to specific persons and things, these characteristic traits cannot be debated or altered. Other dimensions of propaganda and political action can then be build upon these characteristics: for instance, the enemy can be constructed in such a way that the differences between the group and the "others" would seem insurmountable, and so these "others" represent a danger which must be fought because communication and compromise are impossible. One type of myth very closely linked to this one is the aforementioned *myth of certain characteristics* which are then linked in a more or less

*l'anima dell'altro ha le ali tarpate e non può sveltare nei cieli limpidi dell'idea, dell'azione per l'idea della gloria: deve tacere, perché non comprende*²⁸.

Mussolini riuscirà a trasmettere questa Idea, costruendo il suo mito e il movimento/partito nei primi anni di conquista del potere e incorporando la violenza come strumento di azione ristorativa dell'ordine sbriciolato dall'esaltazione dell'individuo²⁹. Questo stampo bellicista caratterizzò l'efficacia unificante del linguaggio adottato dal fascismo, e dal suo Duce in primo luogo:

Voi certamente siete ormai fusi in *uno spirito solo*, in un cuore solo, in una coscienza sola. Voi rappresentate veramente *il prodigio* di questa vecchia *meravigliosa razza italica*, che conobbe le ore tristi ma non conobbe mai le tenebre dell'oscurità. Se qualche volta apparve oscurata, ad un tratto ricomparve in luce maggiore. Certo vi è *qualcosa di misterioso* in questo rifiorire della nostra *passione romana*, certo vi è *qualcosa di religioso* in questo *esercito* di volontari che non chiede nulla ed è *pronto a tutto*. Ora io vi dico che non sono altra cosa al di fuori di un *umile servitore* della Nazione. ... le mie spalle portano un peso durissimo, portano un *peso formidabile*, che spesso mi dà dei momenti di angoscia profonda. È *il destino di tutta la Nazione*³⁰.

absolute way to the specific value judgements».

²⁸ La citazione è una parafrasi del brano tratto dal lavoro teatrale di M. Massagrande, *Retaggio di trincea* del 1935 citato da Cavallo, 2002, p. 44 e nt. 63: «Tu, tu, non puoi vedere, ... , la tua anima ha le ali tarpate dall'interesse e non puoi sveltare come noi nei cieli limpidi dell'idea, dell'azione per l'idea della gloria [...] Taci! Non guardare a noi, non ci comprendi».

²⁹ Salustri, 2018, p. 73: «La violenza rimane così connaturata a tutto il Ventennio nella misura in cui è funzionale a tenere alta una tensione tra gli individui per i quali si crea una società fortemente militarizzata che vive l'azione armata come via per la realizzazione in senso fascista della società stessa».

³⁰ Mussolini, 1959, p. 64 (i corsivi sono miei). Cavallo, 2002, p. 45: «Un linguaggio diverso perché aveva come referente primo un atteggiamento verso la vita che era quello che si era venuto delineando nell'esperienza bellica. Aveva come referente, cioè, una visione dell'esistenza come continua conquista che si realizza solo a prezzo di sacrifici e sofferenze ... la parola non contava per quello che poteva indicare nella pratica corrente, ma per il suo potere evocativo: il contenuto razionale di qualsivoglia enunciato verbale passava in secondo ordine rispetto al suo contenuto simbolico». Berezin 1997, p. 29: «Italian fascism rejected discursive prose or linearity. It repudiated the word and the text. Argumentation, explanation, the scientific method were all aspects of modernity and rational discourse that fascism replaced with the primacy of feeling and emotion. The fascist emphasis on feeling and emotion was a celebration of the nonrational, not the irrational, since fascist feelings aimed to communicate belonging and solidarity». Suggestive le notazioni di Golino, 2020, p. 54: «La tribù deve avere un suo linguaggio, e in questo linguaggio deve metabolizzare ordini e comandamenti: chi ascolta e chi legge stabilisce con il Capo, anche tramite la verniciatura religiosa del lessico, un rapporto "prelogico, intuitivo" di natura "mistica o magica, non razionale"». Per questo aspetto, secondo Golino, molto aveva appreso Mussolini da Gabriele d'Annunzio: pp. 55-56.

Per creare un'identità collettiva condivisa vi erano alcuni 'beni superiori' che andavano indicati come finalità esistenziali vissute, attuate, insieme, da tutti, contemporaneamente: il significato delle cerimonie e dei rituali fascisti, del calendario modificato, delle nuove festività, delle organizzazioni giovanili con i riti di passaggio, delle adunate, delle celebrazioni consisteva nella 'materializzazione emotiva' di questi beni superiori, per i quali valeva la pena morire: la nazione, la sua grandezza, l'identità etnica, il destino di superiorità morale e culturale 'romana'³¹.

Così inteso il fascismo totalitario non poteva che vivere di contrapposizioni: nato dalla guerra, esso viveva di guerra³² e il Tribunale Speciale nacque infatti dalla 'guerra' che le frange estreme degli oppositori avevano portato alla 'sacra' persona del Duce/mito/divinità³³. Personale militare³⁴, codice militare del tempo di guerra, pena di morte: questo organo fu prodotto dalla guerra e, nonostante le affermazioni di Alfredo Rocco durante la fase di approvazione della legge istitutiva, la mantenne permanente, perciò non poté venir soppresso quando vennero promulgati i nuovi codici³⁵: esso era altro, apparteneva alla mitologia fascista che in modo continuo, come una *dinamo* appunto, alimentava la creazione del 'corpo collettivo' che il fascismo stava attuando o, meglio ancora, nutrendo attraverso 'riti', e i processi avanti al Tribunale speciale erano dei riti, che dovevano divenire 'collettivi' per attuare lo scopo che perseguivano: prima ancora del contenuto era

³¹ Berezin, 1997, p. 23: «There are some identities that we value more than others, that we experience as "hypergoods," and some we experience as essentially "contingent". The felt force of some identities is so potent that we might be willing to die for them. It is those identities that generate powerful emotions carrying political importance. Religious, national, and ethnic identities frequently fall into this category».

³² Salustri, 2018, p. 28: «Il consenso vive sull'individuazione di un antagonista e sulla demonizzazione del suo sistema valoriale che deve essere messo in contrapposizione al proprio in una logica di scontro diretto di civiltà». Si legga Cavallo, 2002, pp. 27-42, pp. 31-32: «Alla 'realtà' della guerra si sovrappose così il 'mito' della guerra. Un mito reso più forte dall'impossibilità di comunicare a chi non l'avesse vissuta l'esperienza bellica ... Non è un caso che fin dal primo momento il fascismo si ricollegasse esplicitamente all'esperienza bellica ... e si ponesse come tutore dell'ordine in difesa di valori considerati «naturali» ed eterni. Il messaggio fascista si basava così su un assunto semplice, immediatamente comprensibile e, soprattutto, estremamente rassicurante: riproporre quell'ordine e quell'armonia che si riscontrano in natura e che, trasposti sul piano delle relazioni tra gli uomini, si traducevano in aspirazione ad una società organizzata secondo rigidi principi gerarchici, in grado di opporsi alla confusione dei ruoli e delle funzioni che sembravano caratterizzare l'Italia del dopoguerra».

³³ Lacchè, 2015a, p. XXI; D'Alessandro, 2020, pp. 40-71.

³⁴ La composizione del personale del TSDS variò nei diciassette anni di funzionamento: D'Alessandro, 2015 e 2020, pp. 202-227.

³⁵ Portinaro, 2009, p. 93: «Alla natura di ogni regime totalitario appartiene comunque il suo essere istituzionalizzazione della guerra civile: in questo i tribunali svolgono una funzione essenziale». Lacchè, 2015b, pp. 23-24.

la forma del rituale ciò che creava appartenenza³⁶.

Tuttavia esso era un organo giurisdizionale: giudicava e reprimeva comportamenti di singoli, accadimenti di tutti i giorni, a volte anche banali, mostrando agli italiani cosa accadeva se non ci si uniformava, se non si viveva 'fascisticamente' il quotidiano e a quali estremi poteva portare una condotta di vita 'fuori dagli schemi', priva dell'*appartenenza* al fascismo: l'attività investigativa, per esempio, seguiva con meticolosità la vita degli imputati, ne ricostruiva le vicende esistenziali, con linguaggio moraleggiante e censorio³⁷. Essi avevano, quasi sempre, confessato il delitto: la ritrattistica distillata nelle sentenze era funzionale rispetto ad una finalità narrativa strutturalmente connaturata ad un regime che voglia costruire un senso 'totale' e comunitario dell'esistenza umana: «I racconti rendono possibile l'emergere di una comunità»³⁸.

In questo ordine di riflessioni acquista significativa rilevanza un aspetto rimasto sotto traccia negli studi precedentemente condotti sulla giurisprudenza del Tribunale, cioè quello dei trasferimenti di sede per la celebrazione del processo: proprio perché è significativo che nel 1926 dal progetto di «tribunali speciali» sparsi sul territorio nazionale si fosse passati ad un tribunale unico a Roma, vicino alle sedi del potere e sottratto alla «influenza degli ambienti provinciali»³⁹, altrettanto lo è il fatto che venne prevista la possibilità di celebrare il processo, in alcuni casi scelti dal procuratore e approvati dal Presidente, nel luogo in cui il reato era stato commesso. Se il Tribunale Speciale era un palcoscenico⁴⁰ allora, in alcuni casi significativi⁴¹, la rappresentazione andava messa in scena nel luogo in cui la deviazione era avvenuta, lo strappo doveva essere ricucito là dove era accaduto⁴².

³⁶ Berezin 1997, pp. 33-34: «By studying ritual as a type of cultural action, we can develop plausible narratives of how the citizens of fascist Italy received the regime's cultural messages. Reception includes assimilation, resistance, and in some instances reinvention. I argue that the form of ritual action is more important than the specific content, although my analysis does not ignore content. Form is what we recognize as implicit, whereas content is variable. Form is central to a politics of emotion that eschewed text».

³⁷ Bassani-Cantoni 2017, pp. 158-159.

³⁸ Han, 2024, p. 8.

³⁹ D'Alessandro, 2020, p. 67 e nt. 164.

⁴⁰ Klinkhammer, 2014, p. 395: «In effect, it was a showcase that was used for the conviction of defendants or deeds interpreted as particularly dangerous and/or important in order to scare the public and deter imitation».

⁴¹ Ne sono un esempio significativo i processi ai nazionalisti slavi: D'Alessandro, 2020, pp. 247-262. Alcuni esempi anche in Bassani-Cantoni, 2017, pp. 157-158.

⁴² Berezin, 1997, pp. 149-150: «Most Italians lived outside Rome, and local studies have the advantage of considering the dissemination of political meaning to the periphery. The ritual colonization of time in a peripheral city such as Verona provides yet another window on the process of fascist identity creation». Nel ragionamento sviluppato dalla sociologia statunitense la creazione della identità fascista attraverso la celebrazione del

In un certo senso questa finalità propagandistica ed educativa potrebbe spiegare anche la relativa indulgenza delle sentenze del Tribunale Speciale rispetto, per esempio, a quello nazista⁴³: ciò che si voleva era 'narrare' una rivoluzione esistenziale in atto, non tanto eliminare un nemico, che poteva venir utilizzato per far comprendere la rivoluzione al popolo, e la rivoluzione era benigna, costruttiva, persino indulgente, a volte.

Dunque: l'oggetto della comunicazione è la creazione dell'identità, del *self*: chi siamo noi, dove il noi si compone dei tanti io privati/pubblici che compongono la nostra identità collettiva⁴⁴. Per farlo è necessario mostrare/narrare chi sia 'non-noi', il differente, il divergente, disumanizzandolo⁴⁵.

mito viene giocata dal regime anche nel rapporto centro-periferie (si veda l'analisi del caso di Verona nel cap. 5, pp. 141-195): Berezin richiama a questo proposito, ancora una volta, l'esempio della civiltà romana, p. 168: «The official visit was the principal symbolic vehicle that the regime and party used to draw the periphery to the center. Mussolini's 1938 visit was the apogee of this political form. From the days that Roman emperors made their grand ceremonial entrances, the visit was a powerful ceremonial tool that disseminated authority from the center» e nt. 86.

⁴³ Vormbaum, 2015, pp. 239-240: il Tribunale del Popolo nazista condannò a morte circa 5200 dei 16700 imputati che giudicò tra il 1934 e il 1945. Lacchè, 2015a, p. XXIV e D'Alessandro, 2020, p. 15.

⁴⁴ L'interessante analisi di Berezin assume la centralità dei rituali condivisi nella creazione di un'identità fascista che non conosce frattura fra 'identità privata' e 'identità pubblica', pp. 245-246: «My analysis of ritual suggests that the "old fascism" is more fully understood if one turns to the cultural features of democracy it rejected. Italian fascism repudiated the split between the public and private self, the core of liberal democracy. This rejection was explicit and not accidental. My broader point is that at certain historical moments social groups perceive the bifurcation of a public and private self as untenable, and political movements, parties, and ideologies that reject this split on cultural grounds gain political ascendancy. ... Rituals were vehicles of solidarity-communities of feeling-in an ideological project. Rituals multiplied in fascist Italy because they served as public dramatizations of the merging of the public/private self that characterized nonliberal ideology in an age of large nation-states. They were also particularly suited to a political ideology and Italian culture that eschewed text in favor of emotion". Tuttavia Berezin riconosce (p. 250) che «Ritual by acting out emotion includes indeterminacy. Public political ritual is a double-edged sword because it creates an open interpretive space. Solidarities and memories-the identities of subjects who have gathered under similar circumstances-may be extremely fluid. Emotion may obliterate the old self, but there is no guarantee as to what form the new self or identity will assume».

⁴⁵ Salustri, 2018, pp. 30-31: «nella disumanizzazione del nemico entra in gioco una radicalizzazione dell'esperienza, sia di quella vissuta sia, soprattutto, di quella non vissuta in prima persona, poiché è forte l'esigenza di costruire immagini simboliche, siano esse le raffigurazioni degli eroi della propria parte o le efferatezze dei nemici, che colpiscono l'emotività dei singoli e li facciano sentire parte di un tutto unitario; uno stereotipo emotivo che è creato in relazione ai momenti di guerra e di pace per influenzare l'opinione pubblica».

Influenzare l'opinione pubblica è lo scopo della propaganda, così definita: «the strategically planned attempt to construct, spread and implement a certain collective identity, combined with the use of various forms of pressure or even violence»⁴⁶.

Il simbolo, il rito, la rappresentazione devono essere fruibili: per diventare esperienza condivisa, per creare appartenenza essi devono essere comunicati e diffusi. Il Duce, abile comunicatore, lo ha ben chiaro da subito:

Voglio fare un dialogo con voi: e sono sicuro che le vostre risposte saranno intonate e formidabili. Le mie domande e le vostre risposte non sono ascoltate soltanto da voi, ma da tutti gli italiani e da tutto il popolo, poiché oggi, a distanza di secoli, ancora una volta è l'Italia che dà una direzione al cammino della civiltà del mondo⁴⁷.

Benchè non ai livelli di consapevolezza e organizzazione che caratterizzarono il regime nazista, il fascismo pose attenzione ai canali attraverso cui comunicare la propria esistenza e i propri simboli e miti, sia in senso negativo, censurando, ma anche in senso propositivo, dando forma e contenuto ai media e, fra questi, ai giornali⁴⁸.

Torniamo quindi al linguaggio e alle esperienze che creano appartenenza, come la dialettica 'identità/altro': il regime li declinò anche attraverso il dispositivo penale, come abbiamo dimostrato. Quindi il penale messo in atto, rappresentato dal Tribunale Speciale, costituì uno strumento culturale e propagandistico come le adunate, le celebrazioni, il sabato fascista.

Ma i processi non erano 'adunate oceaniche', non c'era un Duce che dal balcone arringava una folla, ascoltato alla radio, ripreso e ritrasmeso nel buio delle sale cinematografiche⁴⁹: come comunicare la giustizia fascista che indica all'uomo nuovo chi è il 'nemico'? Se è vero che la giustizia necessita del rituale per manifestarsi⁵⁰ essa non poteva restare nel chiuso dell'aula, fruibile solo da chi vi assisteva: almeno in alcuni casi più significativi essa doveva venir condivisa

⁴⁶ Hanisch-Wolfram, 2010, p. 198.

⁴⁷ Mussolini, 1959, p. 63.

⁴⁸ Cannistraro, 2022, pp. 67-171, soprattutto pp. 70-73 dove vengono evidenziate le diverse fasi dell'atteggiamento del Duce verso l'apparato propagandistico e vengono riprese le categorie sociologiche di 'propaganda di agitazione' e di 'propaganda di integrazione', p. 73: «Ma sino agli anni Trenta i fascisti non furono capaci di sviluppare una propaganda totale di questo genere, soprattutto perché il regime si affidava, per raggiungere gli abitanti dei centri urbani, quasi esclusivamente alla stampa, e per raggiungere la popolazione contadina a campagne agricole di varia natura». Sul ruolo della cultura nell'apparato comunicativo del fascismo Mori, 2005, pp. 235-236.

⁴⁹ Sulla propaganda radiofonica: Cannistraro, 2022, pp. 225-271. Sull'attività di produzione di documentari e cinegiornali dell'Istituto Luce: Cannistraro, 2022, pp. 276-279 e 309-313.

⁵⁰ Lacchè, 2015a, p. XXVI.

e vissuta come ‘accadimento emotivo comune’⁵¹: *senza racconto non si dà nessun sentimento di celebrazione, nessuna intensificazione emotiva del tempo dell’essere*⁵².

Tuttavia il contenuto che accadeva durante i processi del Tribunale Speciale soffriva di una tensione violenta rispetto all’immagine di se stesso che il regime voleva comunicare: l’attenzione alla cronaca nera posta dagli incaricati dell’Ufficio Stampa (poi Sottosegretariato, poi Ministero) della Presidenza del Consiglio è indicativa⁵³: non si doveva dare evidenza ai fatti delittuosi, non si doveva porgere al pubblico, interno ed estero, un’immagine dell’Italia fascista ‘sporcata’ dai comportamenti devianti⁵⁴.

Perciò il compito della propaganda, rispetto alla *dinamo* Tribunale Speciale, fu quello di comunicare/narrare non la deviazione, bensì l’opera di costruzione⁵⁵:

⁵¹ Salustri, 2018, p. 68: «la capacità del fascismo è quella di ... far confluire la propria forza nella sperimentazione della pedagogia integrale attraverso messaggi chiari e diretti con il fine di raggiungere un’ampia adesione».

⁵² Han, 2024, p. 7: «Le festività religiose sono momenti culminanti e rilevanti all’interno di un racconto. Senza racconto non si dà alcuna festività, nessun tempo di festa, nessun sentimento di celebrazione, cioè nessuna intensificazione emotiva del tempo dell’essere. ... Anche i rituali sono pratiche narrative. Essi sono sempre incorporati all’interno di un contesto narrativo. Nel loro essere tecniche simboliche per abitare il mondo, i riti trasformano l’essere-nel-mondo in un essere-a-casa». Berezin, 1997, p. 27: «Fascism as a political ideology and cultural program appears less protean if one redefines it as the fusion of the public and private self in the state. My redefinition suggests a rationale for the regime’s reliance on public political rituals—the desire to create a new form of political community. The Italian fascist regime attempted to create a fascist political identity by merging the public/private self in public political rituals, or to create temporary communities of feeling in the public piazza in the absence of the democratic contractualism in the state».

⁵³ Cannistraro, 2022, p. 8: «Nei suoi sforzi di imporre alla nazione la sua ‘rivoluzione culturale’, il regime fascista mostrò sempre di più la tendenza ad affidarsi alla creazione di un’organizzazione burocratica incaricata di controllare tutti gli aspetti della vita culturale». Una ricostruzione del progressivo formarsi della macchina propagandistica durante il Ventennio in Salustri, 2018, pp. 76-101 e Castronovo, 1991, pp. 284-315: si veda in particolare p. 285 nt. 197 dove si dà atto dell’attenzione posta dal Duce all’implementazione anche sotto l’aspetto finanziario dell’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio fin dai primi mesi di governo. Più diffusamente Murialdi, 1980 e 2008. Cannistraro, 2022, pp. 173-224.

⁵⁴ Sulla cronaca nera: Murialdi, 2008, pp. 53-57, p. 54: «Mussolini vuole far credere agli italiani e agli stranieri che la grande opera sta per compiersi; che gli è bastato pochissimo tempo per rimuovere le cause dei crimini e delle umane tragedie» e pp. 104-109; Cannistraro, 2022, pp. 86-88.

⁵⁵ Lacchè, 2015a, p. XXXVIII: «La Rivoluzione spirituale si riflette sulla giustizia penale per plasmare la ‘nuova’ morale degli italiani. Quello che appare essere il volto nuovo della giustizia fascista, nelle sue complesse e contraddittorie articolazioni, non teme di affermare e di mostrare la propria intrinseca natura politica. Tale lato della ‘giustizia’ fu,

oggetto della comunicazione era l'azione creativa di identità del Tribunale Speciale, mentre i processi e i fatti oggetto di giudizio diventavano pretesto, e come tale erano utilizzati e distorti: ciò che leggeremo nei quotidiani non è un resoconto del 'caso Donati' ma una narrazione di esso, un racconto: «Una narrazione ... è, in definitiva, *espressione di una tonalità emotiva del tempo*»⁵⁶.

3. La stampa del regime

Il fatto che la stampa durante il regime venisse censurata, controllata e pilotata non costituisce ovviamente una novità⁵⁷: all'utilizzo della violenza squadrista per imbavagliare i giornali non allineati Mussolini affiancò il Regio Decreto *Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche* che, firmato dal Sovrano già nel luglio del 1923, entrò in vigore solo un anno dopo, durante la crisi seguita al delitto Matteotti. Il controllo dei contenuti pubblicabili era affidato all'autorità prefettizia che aveva il potere di far «decadere» la pubblicazione, cioè di chiuderla, nel caso riportasse notizie false e tendenziose che danneggiassero l'azione del governo o provocassero allarme nella popolazione o turbassero l'ordine pubblico, o eccitassero l'odio di classe o la disobbedienza all'autorità o recassero vilipendio alla Patria, al Re, alla Real Famiglia, al Sommo Pontefice: naturalmente il Prefetto aveva la facoltà di procedere al sequestro dei numeri della pubblicazione incriminati⁵⁸.

pur nella sua specificità, parte integrante dell'«esperimento totalitario».

⁵⁶ Han, 2024, p. 7 (in corsivo nel testo).

⁵⁷ Cannistraro, 2022, p. 177: «è difficile indicare con precisione quanto tempo ci volle per fascistizzare la stampa italiana, ma alla fine del 1926 il processo era quasi completato» e p. 197: «Alla fine del primo decennio di potere la fascistizzazione della proprietà dei giornali e della professione giornalistica era ormai completa, e la stampa costituiva uno specchio fedele delle teorie culturali e della propaganda fasciste». Un'efficace sintesi in Micheletti, 2003^{2a}. Le vicende della stampa italiana durante i primi anni dopo la Marcia su Roma sono state studiate e ricostruite dalla storiografia: Tranfaglia, 1980; Castronovo, 1991, pp. 284-315; Murialdi, 2008, pp. 1-57; Cannistraro, 2022, pp. 173-189: sulle difficoltà incontrate con la stampa locale pp. 189-193, p. 192: «Malgrado i numerosi problemi che continuarono ad affliggere il regime, la stampa divenne rapidamente il più prezioso strumento di propaganda culturale e politica a disposizione dello sforzo fascista di integrare le grandi masse degli italiani in un'esperienza nazionale».

⁵⁸ R.D. 3288, 15 luglio 1923 (entrato in vigore l'8 luglio 1924), art. 2: Il Prefetto della provincia ha facoltà, salvo l'azione penale, ove sia il caso, di diffidare il gerente di un giornale o di una pubblicazione periodica: a) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false o tendenziose rechi intralcio all'azione diplomatica del Governo nei rapporti con l'estero o danneggi il credito nazionale all'interno od all'estero o desti ingiustificato allarme nella popolazione ovvero dia motivi di turbamento dell'ordine pubblico; b) se il giornale o la pubblicazione periodica con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni o vignette istighi a commettere reati o ecciti all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità o comprometta la disciplina degli addetti ai pubblici servizi o

La scelta delle fonti da esaminare è caduta sul *Corriere della Sera*, basandosi sul prestigio e la vasta diffusione della testata, sul *Popolo d'Italia*, per il significato che il giornale rivestì per il regime e per il Duce in particolare, sul *Resto del Carlino* per motivi di prossimità geografica e su un settimanale, il *Popolo di Romagna*, che nacque con il regime e morì con esso, come numerose pubblicazioni dell'epoca, legate agli equilibri locali del PNF.

Il *Corriere della Sera* era riuscito a mantenere una posizione relativamente autonoma fino al delitto Matteotti, ma la dura presa di posizione del direttore Luigi Albertini in occasione di quella crisi convinse i proprietari Crespi ad estrometterlo: da quel momento anche il *Corriere* risultò fondamentalmente 'allineato'⁵⁹.

Il *Popolo d'Italia* era stato fondato dal Duce che lo affidò nel 1922 al fratello Arnaldo, sotto la cui direzione il quotidiano rimase fino alla sua morte nel 1931, quando il suo posto fu preso dal figlio Vito, che ne rimarrà il direttore fino alla caduta del regime: era, a tutti gli effetti, il giornale 'di famiglia'⁶⁰.

Il *Resto del Carlino* aveva sostenuto il Duce dai tempi della Marcia su Roma e divenne fin dai primi anni del regime l'organo del fascismo bolognese⁶¹.

Si è già evidenziato che i fatti di cronaca nera erano, tendenzialmente, contenuti sgraditi e che costituiva una direttiva costante non dare loro rilievo nella comunicazione; dall'altra parte vi è un organo come il Tribunale Speciale che assunse fin dal suo nascere una forte connotazione identitaria nel nuovo ordine istituzionale. Tuttavia il Tribunale Speciale rimaneva pur sempre un organo di giurisdizione, si occupava per sua natura di deviazioni, di divergenze, di anomalie: tutto ciò che non doveva rientrare nella comunicazione, se non nella misura, e nella modalità, in cui fosse utile per dimostrare che il fascismo stava cambiando gli italiani e le italiane, e realizzava attivamente la 'giustizia fascista'.

favorisca gli interessi di Stati, enti o privati stranieri a danno degli interessi italiani ovvero vilipenda la Patria, il Re, la Real Famiglia, il Sommo Pontefice, la Religione dello Stato, le istituzioni ed i poteri dello Stato o le Potenze amiche. La diffida è pronunciata con decreto motivato udito il parere di una Commissione composta di un giudice che la presiede, e di un sostituto procuratore del Re del Tribunale del luogo ove ha sede la Prefettura nominati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di appello, e di un rappresentante della classe giornalistica nominato dalla locale Associazione della stampa, o, in mancanza, dal presidente del Tribunale locale. La Commissione dura in carica un anno.

⁵⁹ Castronovo, 1991, pp. 297-298; Murialdi, 2008, pp. 9-18; Cannistraro, 2022, p. 176.

⁶⁰ Micheletti, 2003^{2b}. Cannistraro, 2022, p. 205: «Con l'incondizionato appoggio finanziario ed organizzativo del Pnf, Mussolini si sforzò di fare del suo giornale il quotidiano più importante e popolare d'Italia ... Il peso politico del giornale gli conferiva una posizione d'eccezione, con cui gli altri quotidiani non potevano competere» e si veda anche Castronovo, 1991, pp. 231-247.

⁶¹ Murialdi, 2008, p. 13 e p. 23: Leandro Arpinati, segretario del fascio bolognese stipulò il 2 maggio del 1926 con il Sen. Agnelli una convenzione il cui contenuto era concordato con Arnaldo Mussolini «il quale vuole fare del "Carlino" il giornale del fascismo bolognese».

Riassumendo: utilizzo della propaganda tramite la stampa, contenuti spurii per il progetto del regime, posizione centrale del Tribunale Speciale nell'ordinamento fascista sono elementi potenzialmente confliggenti. Come si ritenne di veicolare l'informazione sul tema?

Una scelta avrebbe potuto essere quella di tacitare i processi presso il Tribunale Speciale: similmente a quello che si fece per il fenomeno numericamente imponente dei sottoposti a confino, definito, non per nulla, «arma silenziosa del regime»⁶². Ma il Tribunale Speciale era un *brand* per il progetto fascista di Stato⁶³, nasceva come spazio strategico di attuazione della giustizia fascista e quindi anche come palcoscenico di essa, era necessario che comunicasse, naturalmente in modo selettivo, la propria azione all'esterno, per dimostrare in primo luogo che il regime 'costruiva' la propria giustizia e, secondariamente, per mostrare 'contro' chi questa giustizia si dirigeva: da un lato si incuteva timore nei divergenti ma soprattutto, dall'altro lato, si rassicuravano coloro che partecipavano alla costruzione del progetto, coloro che vestivano i propri bambini da balilla e da piccola italiana, che festeggiavano il sabato fascista, che ascoltavano i discorsi del Duce in piazza o alla radio, che partecipavano alle manifestazioni del fascio locale, che si sacrificavano per l'autarchia, che avrebbero combattuto per la creazione dell'Impero, e che, alla fine, sarebbero stati mandati a morire in Grecia, in Albania, in Russia, in Nord-Africa, per realizzare l'Idea.

I contenuti andavano perciò, come accennato, riletti, e narrati 'mitologicamente': si parlò, per esempio nel caso che analizzeremo qui, di un duplice omicidio, ma le vittime divennero *martiri fascisti*, il colpevole *ex-comunista violento e attaccabrighe*, il contesto venne ricostruito soffermandosi su particolari significativi per delineare la personalità e la psicologia dell'autore del fatto criminoso: l'origine familiare, le amicizie, i precedenti. Elementi tutti che, con linguaggio più rarefatto, si trovano anche nelle sentenze, come evidenziato in altri interventi sul tema.

Osserviamo il linguaggio utilizzato dal *Popolo d'Italia* in un articolo del 1926 per indicare quale fosse la finalità culturale del regime: «Fascistizzare le masse: ecco il vero grande problema», e soprattutto in un contributo del medesimo autore del 1928

La più seria e la più vera occupazione del Fascismo è di maturare dei nessi sociali, un *humus* politico e storico, in cui l'individuo cresca e le nuove generazioni si formino. Per questo occorre molta fede e pochissima teoria: occorre cioè che sulla vita nazionale imperino dei miti. ... più che dei programmi esistono dei compiti, più che delle formule esistono dei comandamenti, più che dei filosofi, ci vogliono dei soldati⁶⁴.

⁶² Poesio, 2011.

⁶³ Bassani – Cantoni, 2017, p. 142.

⁶⁴ G. Gamberini, *Il Popolo e lo Stato*, in "Il Popolo d'Italia", 25 novembre 1926 dove è interessante anche la coincidenza con il giorno della promulgazione della legge

Emerge chiaramente quale fosse il paradigma in base al quale declinare i fatti oggetto della narrazione, anche di un fatto di ‘cronaca nera politica’: compiti da eseguire, comandamenti da osservare, soldati che combattono e cadono in battaglia:

Quindi il giornalista italiano controllato non è più un giornalista. Non solo non può scrivere quello che vuole ma deve anche essere plasmato dalla teoria in modo da non *voler* scrivere qualcosa di vietato. Come un *Ja-Sager*. Egli fa strada a ordinanze, disposizioni, decisioni, provvedimenti del governo. Non è un critico, ma un’eco⁶⁵.

4. Il ‘caso Donati’

Il caso Donati interessa per più di un motivo: in primo luogo si tratta chiaramente di un reato comune attratto, attraverso l’art. 4 della l. 2008/26, nella competenza della corte di giustizia politica, similmente a quanto avverrà con la legge n. 582/40, che utilizzerà il meccanismo legale dell’aggravante della minorata difesa collegata alle circostanze dipendenti dallo stato di guerra per far diventare ‘politici’ omicidi, rapine, estorsioni e stupri⁶⁶. Si tratta di una manifestazione di quella flessibilità strategica che il regime seppe applicare per crearsi uno «spazio inedito» di azione ben identificato dalla storiografia al quale abbiamo fatto cenno nell’introduzione del saggio⁶⁷.

In secondo luogo, ancora più significativo rispetto alla ricostruzione qui proposta, c’è il trasferimento di sede per la celebrazione del processo: si tratta chiaramente di una strategia comunicativa, che viene applicata direttamente alla giurisdizione. La celebrazione del processo nel luogo di commissione del reato è una forma ‘basica’ di messaggio mediatico: la giustizia fascista si muove verso le

sui Provvedimenti per la Difesa dello Stato che istituiva il Tribunale Speciale e Id., *Sistematizzare la fede*, in *Il Popolo d’Italia*, 4 aprile del 1928: entrambi i brani cit. in Gentile 2018, p. 139 e nntt. 6 e 7.

⁶⁵ Roth, 2013, p. 46.

⁶⁶ L. n. 582/1940: «Art. 1. Quando la circostanza aggravante preveduta nell’art. 61, n. 5 del Codice Penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra: a) per i delitti di violenza carnale (art. 519), di omicidio (art. 575), di rapina (art. 628), di estorsione (art. 629), e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell’ergastolo si applica la pena di morte. b) Per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge è raddoppiata. Art. 2. La cognizione dei delitti di cui alla lettera a dell’articolo precedente spetta al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Per gli altri delitti previsti nella lett. b dello stesso articolo la competenza spetta al tribunale ordinario e si procede a giudizio direttissimo». Lex – Legislazione italiana, anno XXVI-1940 gennaio-giugno, Torino, Utet 904. Art. 61 c.p. 1930- *Circostanze aggravanti comuni*: Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: ... 5) l’averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

⁶⁷ Lacchè, 2015a, p. XXV: *supra*, nt. 1 e testo corrispondente.

comunità che ne hanno bisogno, perché sono spaventate – *il clamore e l'allarme suscitati nella popolazione*⁶⁸ – e perché la loro fede potrebbe essere scossa – come afferma il *Popolo di Romagna* – da tanto odio verso il fascismo, odio al quale esso non reagisce con la violenza, ma con la giustizia, creando un'esperienza condivisa, visibile, di tale giustizia, che si attua nel luogo dove il male si è manifestato⁶⁹.

Veniamo ai fatti: il 12 dicembre 1929 verso le otto del mattino a Faenza il ventisettenne Riccardo Donati si recò davanti alla bottega del marmista Bruno Silvagni ed esplose tre colpi di pistola che lo raggiunsero alla testa. Nella bottega si trovava anche il figliastro diciottenne di Silvagni, Guerrino Bocci, che accorse per aiutare il patrigno e venne colpito da Donati con due colpi al braccio e al polmone, a causa dei quali morì nelle ore successive. Donati poi raggiunse la moglie, Maria Selvatici, che lo aspettava in strada, ed insieme si allontanarono dal luogo del delitto.

Riccardo Donati e la moglie furono arrestati nello stesso giorno: il processo per il duplice omicidio, ex artt. 364 e 366 n. 2 del codice penale⁷⁰, venne celebrato avanti il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, spostato a Ravenna, in ragione dell'altro capo di imputazione di cui Donati doveva rispondere, l'appartenenza al disciolto partito comunista ex art. 4 della legge 2008 del 1926⁷¹.

La vicenda, nella sua crudezza, era molto semplice: non vi erano dubbi sulla colpevolezza del Donati, che aveva commesso il duplice omicidio alla luce del sole⁷². La moglie entrò nel processo come complice ma venne assolta per insufficienza di prove, mentre Donati fu condannato all'ergastolo, come previsto

⁶⁸ Corriere della Sera, 4 aprile 1930, p. 4.

⁶⁹ Berezin, 1997, p. 34: «Ritual action's formal characteristics, such as staging, permit us to identify its meaningful patterns. Ritual patterns are powerful interpretive prisms and vehicles of political communication. First, they address the issue of regime intention, because they suggest that there was some deliberate political attempt to create the pattern; second, they address the question of citizen reception, because they display formal properties that a body of citizens might recognize over time. Patterns take ritual form and time into account and allow us to separate analytically the observer from the participant. In short, they permit us to formulate plausible and nondistorting narratives of political meaning».

⁷⁰ Codice Penale per il Regno d'Italia, Stamperia Reale 1889, Art. 364: Chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da diciotto a ventuno anno. Art. 366, n. 2: Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto dall'art. 364 sia commesso: ... n. 2: con premeditazione.

⁷¹ Sulla competenza e sul trasferimento v. *infra*, nntt. 94, 96 e 97.

⁷² Archivio Centrale dello Stato (ACS), Tribunale speciale per la difesa dello Stato (TSDS), *Sentenze della commissione istruttoria*, vol. 8, sent. 17/1930, f. 139r: «La compiuta istruttoria ha accertato che il Donati esplose varii colpi di arma da fuoco contro il Silvagni e contro il Bocci con la ferma e precisa intenzione di uccidere (l'idoneità dell'arma adoperata, la descrizione dell'aggressione fatta dai testi oculari non lasciano dubbi in merito); lo stesso Donati lo ha esplicitamente ammesso nei riguardi del Silvagni».

dal Codice Zanardelli⁷³.

Il dissidio fra i due uomini nasceva da ragioni personali: rancori relativamente recenti, esacerbati da un debito non pagato, perché Silvagni non aveva corrisposto al fratello di Donati, Francesco, il compenso dovuto per un periodo di lavoro nella sua bottega di marmista⁷⁴.

L'omicida era di salda fede comunista ed aveva militato nella sezione di Faenza fino allo scioglimento del partito, tranne poi smettere, apparentemente, di svolgere attività politica attiva, mentre Silvagni era un fascista della prima ora: certo la militanza in opposte fazioni aveva alimentato l'astio fra i due uomini, che si era acutizzato fino a giungere ad un pesante alterco, sedato dai Carabinieri, davanti alla sede del fascio faentino poco prima della commissione del delitto.

La vicenda attirò una certa attenzione e il *Resto del Carlino* se ne occupò già a dicembre, quando il duplice omicidio venne commesso, con un articolo di due colonne così titolato: «Altri due nomi nel martirologio fascista»; nell'occhiello si creava da subito la contrapposizione amico/nemico, noi/altri: «Un operaio e un milite assassinati a Faenza» e, di contro: «La bieca figura dell'uccisore e la fredda premeditazione – Il cinico incitamento della moglie dell'assassino – L'arresto della trista coppia»⁷⁵. La lettura dei fatti che viene offerta ai lettori si rende dunque manifesta già nel titolo e dalle prime righe: poiché le due vittime erano iscritti e militanti nel PNF la vicenda è assunta e narrata partendo dal presupposto politico. Bruno Silvagni è presentato come «fascista ex-volontario di guerra», il suo figliastro Guerrino è un «milite fascista non ancora diciannovenne», Riccardo Donati «ex-comunista», la moglie di Donati «una degna compagna, altrettanto perfida quanto violenta» che aiutò il marito a compiere il delitto «tanto più abominevole perché è ormai assodato che era stato premeditato dall'autore»⁷⁶.

⁷³ Sentenza n. 16, 1984, p. 32.

⁷⁴ Dall'interrogatorio reso da Francesco nel marzo del 1930 nel procedimento nel quale era imputato (cfr *infra*, nel testo) si evince che i rapporti fra Bruno Silvagni e Riccardo Donati si erano guastati da più di un anno all'epoca dell'omicidio, perché Silvagni non voleva corrispondere al fratello Francesco compensi dovuti per il suo lavoro per un ammontare di 130 lire: «Fino al novembre del 1928 io ho lavorato nella bottega del Silvagni che mi voleva assai bene. ... Nel novembre del 1928 però, in seguito ad insistenti mie richieste miranti ad ottenere il pagamento di lire centotrenta per lavoro da me prestato, sorsero divergenze tra me e lui. Da quel momento tutto l'affetto che egli aveva verso di me si trasformò in odio e comincio a dire che io ero un comunista»: ACS, TSDS, - Archivio generale-Fascicoli processuali, Busta 224, fascicolo 01711, anno 1929, processo verbale di interrogatorio dell'imputato Donati Francesco, f. 24.

⁷⁵ Sulla narrazione dei 'martiri fascisti' come veicolo di costruzione del mito Berezin, 1997, pp. 211-218.

⁷⁶ Il *Resto del Carlino*, 13 dicembre 1929, p. 6. L'articolo appesantisce il carico nei confronti di Riccardo Donati definendolo «amico fidato» di Giovanni Bertoni, comunista faentino che nel 1925 aveva ucciso due squadristi ed era riuscito poi a dileguarsi: espatriato in Unione Sovietica fece carriera nell'apparato del partito e finì i suoi giorni come spia in

La narrazione dei precedenti si sofferma sulla generosità del fascio faentino che aveva fatto in modo che Riccardo Donati diventasse socio della cooperativa braccianti e muratori, garantendogli così un lavoro fisso, nonostante egli fosse «di carattere violento e attaccabrighe» e si fosse trovato «più volte in azioni sovversive»⁷⁷ tanto da essere stato proposto per il confino, cavandosela con un'ammonizione⁷⁸. Secondo il resoconto del giornalista, assai ben informato nonostante scriva ad un solo giorno dai fatti, i fratelli Riccardo e Francesco Donati nel gennaio del 1929 erano venuti alle mani con Pompeo Marabini: in soccorso di quest'ultimo erano andati Bruno Silvagni insieme ad altri, che erano stati minacciati da Francesco con una pistola. In conseguenza di quello scontro del gennaio 1929 Francesco Donati aveva perso il posto di garzone presso Silvagni ed era stato condannato a tre mesi e dieci giorni per minacce a mano armata: «Da quel giorno il Silvagni fu oggetto spesso di scenate da parte dei fratelli Donati e della moglie del Riccardo»⁷⁹.

Si giunse così alle settimane che precedettero il delitto: il 21 novembre su alcune tombe di «martiri fascisti» del cimitero di Faenza⁸⁰ erano state trovate «alcune cartelle con iscrizioni irriverenti e volgari»⁸¹: sospettato dell'affronto, Francesco Donati fu arrestato e fece sapere dalla prigione al fratello Riccardo che a fare il suo nome alla Polizia era stato Bruno Silvagni. Riccardo minacciò a più riprese Silvagni nei giorni che precedettero gli omicidi e la mattina del 12 dicembre «il focoso comunista» affrontò direttamente Silvagni e «avvenne una colluttazione presto sedata dall'intervento di due carabinieri» i quali, divisi i contendenti, si limitarono a lasciarli andare. Riccardo Donati si recò quindi a casa, prese la pistola, detenuta irregolarmente, e si recò in bicicletta, accompagnato dalla moglie, alla bottega di

Uruguay: Solaroli, www.historiafaentina.it

⁷⁷ Dal certificato penale allegato al *Fascicolo degli atti riguardanti l'esecuzione contro Donati Riccardo di Ercole*, richiesto dal Tribunale Militare nel 1960 che dichiarò estinta la pena per morte del reo (avvenuta in Faenza il 2 marzo 1950), si evince che Riccardo Donati aveva tra il 1922 e il 1924 subito condanne per oltraggio, resistenza all'autorità, minacce e omessa denuncia di cartucce: ACS, TSDS - Archivio generale - Esecuzione delle sentenze, Busta 36, fasc. 1052, f. non num.

⁷⁸ Sentenza n. 16, 1984, p. 28: «per un senso di generosa clemenza».

⁷⁹ Il Resto del Carlino, 13 dicembre 1929, p. 6. La vicenda viene puntualmente ricostruita anche nella sentenza definitiva: Sentenza n. 16, 1984, p. 27: «risultò che il Silvagni era stato chiamato dalla famiglia Marabini per interporre i suoi buoni uffici, nonché per portare la pace nel vicinato in litigio; e che, intervenuto a tal uopo con altri comuni amici, mentre con lealtà e con animo generoso tentava di mettere la calma, anche allora il Donati Riccardo ebbe a inveire contro di lui sfidandolo a pugni; ed il fratello Francesco ebbe a fare delle minacce a mano armata per cui fu condannato a tre mesi di reclusione con la condizionale».

⁸⁰ I due camerati uccisi da Giovanni Bertoni, *supra* nt. 76.

⁸¹ Questa parte del resoconto giornalistico, che è diviso in paragrafi, reca il titolo «Tombe di martiri profanate»: Il Resto del Carlino, 13 dicembre 1929, p. 6.

Silvagni dove avvenne il delitto: «compiuta la strage» Donati riuscì a dileguarsi.

A Faenza giunse rapidamente il Segretario federale del Partito «il quale, dopo aver reso omaggio alla salma del caduto» si preoccupò di prendere accordi con il segretario del fascio faentino «per evitare incidenti, data la grande eccitazione nel campo fascista».

La moglie Maria Selvatici venne arrestata immediatamente, mentre Donati fu trovato nel pomeriggio in un cascinale nella campagna di Faenza: «la cattura dell'assassino ha tolto un grave peso dall'animo dei fascisti»⁸².

Anche da questi pochi cenni emerge con chiarezza come la 'ruggine' fra i Donati e Silvagni fosse di natura personale ed economica: fino ad un anno prima dei fatti fra i tre esistevano quantomeno rapporti di lavoro e, se dobbiamo credere a Francesco Donati, di amicizia; dal momento in cui sorsero contrasti economici le diversità politiche diventarono benzina sul fuoco della disputa. Dalla posizione di forza che al Silvagni derivava dal fatto di essere ben introdotto nel fascio faentino egli accusava il fratello di Riccardo di essere un comunista e di avere frequentazioni pericolose, fino a fare il suo nome come sospettabile del 'fattaccio' dei biglietti ingiuriosi lasciati sulle tombe dei *martiri fascisti*⁸³.

Nel resoconto dei fatti che leggiamo sul *Resto del Carlino* questo aspetto viene sottolineato come fonte dell'acredine che ha portato al delitto, innestandosi sul carattere violento di Riccardo e sulla sua ingratitudine verso il fascio che lo aveva beneficiato, dandogli modo di guadagnarsi da vivere. L'innervazione del vittimismo e della propensione alla violenza con le idee politiche è totale: qui il camerata volontario nella Grande Guerra, che interviene *con lealtà e con animo generoso* a mettere pace nelle dispute fra concittadini, là *l'altro*, che non apprezza le opportunità che gli sono offerte, che irrazionalmente attribuisce colpe e cova rancori immotivati, che facilmente attacca briga e accende scontri verbali e fisici, che a freddo, cinicamente⁸⁴ uccide non solo l'oggetto del suo odio ma anche l'innocente figliastro, «milite fascista non ancora diciannovenne».

Dal fascicolo del procedimento contro Francesco Donati per il fatto dei biglietti al cimitero posti sulle tombe dei *martiri fascisti* apprendiamo che egli venne interrogato il 10 dicembre e che negò ogni addebito: già dal 27 novembre si trovava in stato di fermo presso le carceri faentine perché denunciato come responsabile del reato ex art. 143 del codice penale⁸⁵, che puniva la deturpazione

⁸² Ibidem

⁸³ Nel già citato interrogatorio Francesco deve infatti giustificare le sue frequentazioni: «Posso giurare sui miei morti che non ho mai avuto contatti con persone politicamente sospette» (ACS, TSDS - Archivio generale -Fascicoli processuali, Busta 224, fasc. 01711, anno 1929, processo verbale di interrogatorio dell'imputato Donati Francesco, f. 24).

⁸⁴ Uno dei paragrafi dell'articolo, quello in cui viene ricostruita la sparatoria, titola «Il cinismo dell'assassino»: Il Resto del Carlino, 13 dicembre 1929, p. 6.

⁸⁵ ACS, TSDS - Archivio generale -Fascicoli processuali, Busta 224 fasc. 01711, anno 1929, ff. 3-10: mentre era detenuto a Francesco vennero richiesti campioni di scrittura per

dei monumenti nei luoghi destinati al culto e nei cimiteri, un delitto contro la libertà dei culti⁸⁶. Il 13 dicembre il Giudice Istruttore presso il Tribunale Speciale inviò al Procuratore del Re di Ravenna richiesta perché gli venisse inviato il fascicolo relativo a Francesco Donati: gli omicidi di Silvagni e Bocci erano avvenuti il giorno prima⁸⁷. Dagli atti del procedimento contro Francesco si evince che il 14 marzo 1930 il Giudice Istruttore presso il Tribunale Speciale emise mandato di cattura per Francesco, già detenuto, anche per il reato previsto dall'art. 4 della legge 2008/26, cioè appartenenza al disciolto Partito Comunista. Allo scopo il G.I. allegò al fascicolo dell'istruttoria gli estratti degli interrogatori di diversi testimoni che erano stati ascoltati nel corso del procedimento contro Riccardo, tra i quali il segretario del fascio faentino e un ispettore di Polizia: tutti avevano testimoniato che i fratelli Donati erano noti per essere comunisti e che Riccardo, in particolare, era stato visto un mese prima della commissione del delitto con «il comunista Alpi ... quello che prese parte contro di noi al conflitto nel quale rimase ucciso nel 1925 il Ghinassi»⁸⁸. Il 17 marzo 1930 il G.I. fece istanza alla Commissione Istruttoria perché Francesco venisse prosciolto dalle accuse ex art. 143 c.p. e art. 4 l. 2008/26: nel documento viene fatto esplicito riferimento al ruolo svolto da Bruno Silvagni in quella vicenda nel segnalare Francesco come possibile colpevole⁸⁹.

Non si può evitare di porre in connessione la detenzione di Francesco con gli omicidi compiuti da Riccardo, che era certo fosse stato Silvagni a fare il nome di suo fratello alla Polizia, portando al culmine un'esasperazione che aveva avuto origine dalla condanna dell'anno precedente per minacce e dalla conseguente perdita del lavoro e si era acuita per mesi di fronte al rifiuto della vittima di saldare quanto dovuto⁹⁰.

verificare se corrispondessero a biglietti recuperati sulle tombe.

⁸⁶ Art. 143 cod. pen. 1889: Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa sino a lire cinquecento.

⁸⁷ Il fascicolo delle indagini e del processo contro Riccardo Donati e sua moglie non è fra quelli archiviati nel fondo conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato: nel fascicolo 01711 anno 1929 della Busta 224, che secondo l'indice per nome degli imputati dovrebbe corrispondere al processo contro Riccardo Donati e Maria Selvatici, si trovano le carte dell'Indagine e del processo contro Francesco per i fatti del cimitero. Sulle vicende del complesso documentario del TSDS e la dispersione nel periodo postbellico D'Alessandro, 2024.

⁸⁸ ACS, TSDS, Fascicoli processuali, Busta 224, fasc. 01711, anno 1929, f. 15 (estratto conforme all'originale della deposizione di Casadio Raimondo allegata al processo contro Riccardo Donati).

⁸⁹ ACS, TSDS, Fascicoli processuali, Busta 224, fasc. 01711, anno 1929, ff. 27-30 e la sentenza della Commissione Istruttoria ff. 31-33.

⁹⁰ Nel verbale del dibattimento contro Riccardo Donati si dà atto dell'acquisizione della sentenza della commissione istruttoria, datata 22 marzo 1930, con la quale Francesco

Tutto il resoconto del *Resto del Carlino*, scritto 'a botta calda' nella notte stessa dei fatti⁹¹, racconta una dicotomia politica ed esistenziale insanabile: una vicenda di paese, banale nella sua tragicità, come un'inimicizia nata per questioni di interesse e inasprita da delazioni per fatti risibili che dal commissariato di Faenza giungono al massimo organo di giustizia politica del regime, viene trasformata dalla narrazione giornalistica in un racconto popolato da personaggi stilizzati: il bravo e mite lavoratore, il cinico e violento assassino, la moglie perfida, la fredda crudeltà del gesto, l'inutile accanimento sul giovane figliastro⁹².

Esemplare nella sua sinteticità il trafiletto pubblicato dal settimanale fascista *Il Popolo di Romagna* qualche giorno dopo: il titolo, *Ai camerati faentini*, è già di per sé un'epigrafe, ma il testo è una chiosa al racconto morale riportato dal quotidiano tre giorni prima:

I delitti perpetrati a Faenza negli scorsi giorni ci hanno atrocemente percossi nella nostra fede. Ci sembra orrendo che nell'Anno Ottavo ci siano ancora così cieche coscienze da cadere – per odio al Fascismo – nell'omicidio politico. Auguriamo che l'ambiente faentino non sia così fosco quale si dipinge e, comunque speriamo che sia rapidamente risanabile. Ai Caduti Bocci e Silvagni va il nostro saluto addolorato, ma fermo. Incitiamo i Camerati di Faenza, coi quali ci sentiamo particolarmente solidali in questo momento, a rinnovare nella resistenza alla sanguinaria provocazione, l'eroico sacrificio di rinunciare alla giusta vendetta; e ad attendere la suprema e legittima giustizia del regime⁹³.

C'è tutto in poche righe: la fede che rischia di essere scossa, la ripugnanza per la cecità degli *altri*, la loro coscienza ottenebrata che nutre l'odio per il Fascismo, di cui le vittime erano solo un'infinitesima parte, tanto da non avere quasi identità – i «Caduti Bocci e Silvagni» - , la sussunzione nella categoria del 'politico' della vicenda di cronaca nera, una pestilenza che oscura la città di Faenza – l'«ambiente fosco» - che si è manifestata in un attacco violento – una «sanguinaria provocazione» - . L'infezione va risanata, ma la medicina non può essere la pur «giusta vendetta»: le cellule dell'organismo fascista (ricordiamo il discorso del Duce: *Voi certamente siete ormai fusi in uno spirito solo, in un cuore solo, in una coscienza sola*) devono *eroicamente sacrificare* il desiderio di farsi giustizia da sé, perché la Giustizia del regime è *suprema* e lei soltanto può

era stato prosciolto dall'accusa di aver posto i biglietti sulle tombe nel cimitero di Faenza, cioè la causa scatenante del delitto: ACS, TSDS, *Verballi di dibattito*, vol. IX, n. 6/1930.

⁹¹ Così reca la datazione topica e cronica dell'articolo: «Faenza, 12 notte» (Il Resto del Carlino, 13 dicembre 1929, p. 6.).

⁹² Berezin, 1997, p. 97: «The newspapers must be read as text and subtext: the reports that were sympathetic to fascism were artifice; the events were actions. The links between the language that journalists used to describe events and the actual events and ceremonies were tenuous».

⁹³ Il Popolo di Romagna – Settimanale della Federazione Fascista Forlivese, Lunedì 16 dicembre 1929.

risanare Faenza.

La giustizia fascista giunse in quella terra, e più precisamente nel capoluogo, Ravenna, quattro mesi dopo, e assunse la forma del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. La decisione di spostare il processo, viste le premesse, appare rientrare in modo armonico nella narrazione della giustizia fascista: ai fascisti faentini andava mostrato che essa li raggiungeva ‘fisicamente’, si manifestava per curare il male là dove esso aveva colpito, versando il sangue dei camerati.

La possibilità del trasferire il dibattimento da Roma al luogo di commissione del reato era stabilita dall’art. 7 della legge istitutiva del 1926⁹⁴, ed anche il meccanismo di attrazione del duplice omicidio nella sfera di competenza dell’organo di giustizia politica era perfettamente ‘legale’⁹⁵: il regolamento di attuazione della l. 2008/26 prevedeva infatti che ove un reato comune fosse connesso con uno dei reati rientranti nella competenza del Tribunale Speciale esso dovesse venir giudicato da quest’ultimo⁹⁶. Riccardo Donati venne dunque incriminato in primo luogo in base all’art. 4 della legge 2008 del 1926⁹⁷ per

⁹⁴ L. 2008 del 25 novembre 1926, Provvedimenti per la difesa dello Stato, art. 7: La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge è devoluta a un tribunale speciale ... Il tribunale può funzionare, quando il bisogno lo richieda, con più sezioni, e i dibattimenti possono celebrarsi, tanto nel luogo ove ha sede il tribunale, quanto in qualunque altro comune del Regno. R. d. 2062 del 12 dicembre 1926, Norme per l’attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, art. 5: Il Tribunale speciale è unico per tutto il Regno, ma, occorrendo, può funzionare in più sezioni. ... Il trasferimento del Tribunale per il dibattimento in Comune diverso dalla sua sede, previsto dall’art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, è ordinato dal presidente su richiesta del pubblico ministero.

⁹⁵ Sulla ‘falsificazione’ della legalità del regime fascista Neppi Modona, 2007 e Storti, 2019, p. 50.

⁹⁶ R. D. 2062 del 12 dicembre 1926, Norme per l’attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, art. 8: Quando tra uno o più reati preveduti nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, o uno o più reati preveduti in qualunque altra legge penale vi sia connessità, la cognizione di tutti i reati connessi, imputati a una o a più persone, ancorché di competenza di autorità diverse, appartiene al Tribunale speciale istituito dalla legge predetta, eccetto che il Senato sia costituito in Alta Corte di giustizia. Nondimeno, ove la connessione fra i vari reati non sia inscindibile, il Tribunale speciale, e, durante l’istruttoria, il giudice istruttore, possono, per ragioni di convenienza, trasmettere al giudice competente secondo le norme ordinarie gli atti dei procedimenti che non vogliono ritenere.

⁹⁷ L. 2008 del 25 novembre 1926, Provvedimenti per la difesa dello Stato, art. 4: Chiunque ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso, associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 2. Chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni o partiti è punito, pel solo fatto della partecipazione, con la reclusione da due a cinque anni, e con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 3. Alla stessa pena soggiace chi fa, in qualsiasi modo, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi

appartenenza al disciolto partito comunista: il reato sarebbe stato commesso in Faenza fino al giorno dell'arresto⁹⁸. Solo quale secondo capo di imputazione gli vennero contestati i due omicidi, in quanto connessi al primo.

La narrazione è perfetta: in quanto comunista egli era diventato omicida⁹⁹, quindi doveva venir giudicato dall'organo giurisdizionale creato dal regime per 'narrare' coloro che non erano fascisti al popolo italiano. La ri-costruzione dei fatti era totalmente funzionale alla narrazione 'mitologica' fin dalle prime ore nel *Resto del Carlino*, che fu l'unico quotidiano a riportare l'evento, ma si confermò, ancor più strutturata e coerente, nei resoconti che vennero pubblicati nei giorni immediatamente precedenti e contemporanei al processo e che fecero 'coro' al dibattito e alla sentenza.

Sul *Resto del Carlino* dell'8 aprile 1930 la teatralizzazione dell'evento-processo si realizza già con la descrizione delle quinte del palcoscenico: il giornalista descrive l'animazione della città e accenna alla storia dell'edificio sede del palazzo di giustizia ravennate dove il Tribunale Speciale si riunì per il dibattito¹⁰⁰. L'aula nella quale si svolgono i processi in Corte d'Assise è gremita dalla «legione di giornalisti convenuti da tutte le città d'Italia». Entrano in scena gli imputati: Riccardo Donati, che «ostenta una certa tranquillità», viene descritto con cura,

d'azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti.

⁹⁸ ACS, TSDS, *Sentenze della commissione istruttoria*, vol. 8, sent. 17/1930, 22 marzo 1930, f. 139r: «egli violento capeggiatore di comunisti ai primi tempi del fascismo, si mostrò, dopo l'emanazione delle leggi speciali sulla Difesa dello Stato, cauto e riservato, ma non tralasciò i suoi contatti coi suoi compagni di partito sui quali aveva speciale ascendente; che egli intervenne sempre, fino ad epoca prossima al suo arresto, a riunioni segrete di partito, come assicurano i testi Casadio, Ceroni e Fiorentini». ACS, TSDS, *Verbali di dibattimento*, vol. IX, n. 6/1930, Deposizione del teste Benedetti Eugenio (Segretario del fascio di Faenza, n.d.r.): «Preciso che ho ritenuto sempre il Donati un comunista, iscritto al partito». Le deposizioni integrali di questi testimoni erano state assunte dal Giudice Istruttore del Tribunale Speciale a Faenza il giorno 14 dicembre 1929, due giorni dopo la commissione degli omicidi e l'arresto di Riccardo Donati: sono conservate in ACS, TSDS, Archivio generale -Fascicoli processuali, Busta 224, fasc. 01711, anno 1929, f. 15 (Casadio Raimondo), f. 16 (Benedetti Eugenio), f. 17 (Ceroni Silvio), f. 18 (Fiorentini Sante) nella forma di estratto conforme all'originale allegato agli atti contro Donati Riccardo.

⁹⁹ ACS, TSDS, *Sentenze della commissione istruttoria*, vol. 8, sent. 17/1930, 22 marzo 1930, f. 138v: «tra il Donati e il Silvagni da tempo esistevano odi e rancori di natura politica, essendo, il primo, un acceso e violento comunista, ed il Silvagni, invece, uno dei più ardenti e fedeli fascisti, però da oltre un anno vi erano fra di loro dissidi per privati motivi di interesse».

¹⁰⁰ *Resto del Carlino*, 8 aprile 1930, p. 4: «Un'insolita animazione ha rotto il pacifico ritmo della vita cittadina. Nel pomeriggio il movimento si è accentuato specialmente nelle vie del centro e verso la via Massimo d'Azeglio, dove trovasi il palazzo di Giustizia che fu di una delle famiglie Rasponi e venne rinnovato dal Moriggia nel 1878. Il Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, trasferitosi a Ravenna per giudicare Riccardo Donati e sua moglie Maria Selvatici, ... , ha indetto il dibattito per le ore 15».

corporatura, capelli, abbigliamento, così come Maria Selvatici, che indossa quello che viene descritto come un costume di scena: «con la testa avvolta da un velo nero, all'usanza romagnola, singhiozza tenendo il viso celato in un fazzoletto». Entra la corte, della quale vengono elencati tutti i componenti, a partire dal presidente Guido Cristini, infine sono indicati anche i nomi dei difensori di fiducia indicati dagli imputati.

La prima scena del processo dovrebbe svolgersi rapidamente: l'avvocato Ferdinando De Cinque¹⁰¹, che rappresenta la madre di Guerrino Bocci, chiede che la corte accetti la costituzione di parte civile della propria assistita. Nel verbale del dibattimento è acclusa l'ordinanza con la quale la corte rigettò la richiesta¹⁰²: la costituzione di parte civile non era accettata dalla giurisprudenza del Tribunale Speciale, che applicava il codice penale militare per il tempo di guerra. La questione non era certo dirimente e il Tribunale la risolse rapidamente: non così il giornale, che vi dedica un intero paragrafo¹⁰³, riportando testualmente le parole dell'avvocato, il quale pone l'accento su un punto in particolare: se l'omicidio di Bruno Silvagni era certo 'politico' non così per quello di Bocci, «questo giovanetto, questo sangue romagnolo che afferra un pezzo di marmo e si para avanti al Silvagni ... e cade vittima del proprio coraggio e del proprio affetto». Ma la cornice retorica circonda quello che è il cuore del messaggio, dandovi rilievo, per contrasto: a differenza dell'omicidio del *giovanetto* quello di Bruno Silvagni è stato un delitto politico:

Il Partito Fascista ne tutela il ricordo perché non può né deve dimenticare che combatté per l'Italia e per il Fascismo. Ma questa è la ragione che lo ha condotto a morte poiché da questa sua qualità di combattente fascista scaturì la sua sorte quasi fatale, se, come non può essere negato, lo trafisse l'odio politico. E il Tribunale Speciale difendendo lo Stato Fascista, ha avanti a sé un cadavere che appartenne a un vigoroso fascista e trovasi indubbiamente avanti ad una figura e a un fatto politici¹⁰⁴.

Lo spazio dedicato alla questione procedurale svolge il ruolo di *prologo*, ha il compito di richiamare il tema del racconto: il Tribunale Speciale è a Ravenna perché quello che è stato commesso a Faenza è un omicidio politico, e lo è perché, fatalmente, il coraggioso combattente volontario della Grande Guerra era fascista e quindi era odiato dall'altro, che essendo comunista era stato neutralista, cieco, con la coscienza ottenebrata, come scriveva il *Popolo di Romagna* in dicembre. Silvagni è 'noi', Donati è gli 'altri', e non ci può essere spazio per entrambi nella nuova Italia: l'uno elimina l'altro, inevitabilmente. È

¹⁰¹ Abruzzese, fu deputato nella XXVIII legislatura (1929-1934): <https://storia.camera.it/deputato/ferdinando-de-cinque-18760920/leg-regno-XXVIII#nav>

¹⁰² ACS, TSDS, *Verbali di dibattimento*, vol. IX, n. 6/1930, all. B.

¹⁰³ Resto del Carlino, 8 aprile 1930, p. 4: «Una richiesta dell'avv. De Cinque».

¹⁰⁴ Ibidem.

come se l'avvocato interpretasse la parte di quel personaggio che, all'inizio della rappresentazione teatrale, spiega il contesto, ricordando i fatti che hanno preceduto l'azione scenica.

La cronaca prosegue con l'interrogatorio di Donati da parte del Presidente Cristini, «la cui energia meraviglia simpaticamente»: vengono ripercorse le vicende già note ed emerge così la linea difensiva dell'imputato, che sostiene di essere stato provocato da Silvagni, che lo aveva aggredito in occasione dell'alterco davanti alla casa del fascio. Donati afferma di essere andato armato alla bottega del marmista nel timore che Silvagni volesse fargli del male e ribadisce che i motivi del loro dissidio erano privati e di aver ucciso il ragazzo per errore. Cristini ripercorre i suoi trascorsi:

Presidente – Avete riportato diverse condanne e siete stato anche ammonito.
Imputato – Sissignore. *Presidente* – Quando vi tolsero l'ammonizione, voi, per ringraziamento, ammazzaste due fascisti¹⁰⁵.

Gli interrogatori di Maria Selvatici e le deposizioni dei testimoni non aggiungono nulla di rilevante e si giunge così alle 19,30 quando il presidente interrompe il dibattimento rinviandolo all'indomani.

Il *Resto del Carlino* del 9 aprile apre nuovamente la descrizione del dibattimento con il punto del reato politico: la requisitoria del P.M. Massimo Dessì¹⁰⁶ è in parte riportata testualmente e in parte parafrasata ma il punto centrale è questo: è bene che il processo si sia svolto nel luogo dove il delitto fu commesso perché

La causale vera del delitto si è delineata chiara ed inequivocabile. Causale veramente e squisitamente politica, ed è bene che cause di questo genere si discutano nel luogo dove sono stati consumati i delitti. Così le popolazioni possono vedere come la giustizia sia serena e obiettiva, senza bisogno che nessuno si abbandoni ad azioni che non possiamo giustificare. È bene che queste cause si discutano sul posto, per ammonimento a coloro che credessero di sfuggire alla pena a cui sono andati incontro¹⁰⁷.

Dopo aver ripreso le parole introduttive del P.M. il giornale dedica un intero paragrafo al tema intitolandolo *Causale politica*: «è bene che si sappiano dalle popolazioni queste cose, perché avendo ben chiara la percezione delle cose, debbono aver ben chiara la sensazione che c'è una giustizia punitrice».

¹⁰⁵ Resto del Carlino, 8 aprile 1930, p. 4.

¹⁰⁶ D'Alessandro, 2020, pp. 132-133 e 230-232, p. 230: «La scelta di Dessì fu decisiva per l'indirizzo della Procura e certamente una delle più rispondenti agli obiettivi che il regime si era posto con l'istituzione del Tribunale speciale».

¹⁰⁷ Resto del Carlino, 9 aprile 1930, p. 8. Il riferimento alla vendetta, che fa eco al trafiletto pubblicato sul Popolo di Romagna, apre uno squarcio su un altro groviglio che il Duce doveva districare utilizzando *trame e strategie flessibili*, quello del rapporto con i fasci insoddisfatti della istituzionalizzazione del PNF, che, soprattutto in Emilia Romagna costituirono un fronte di polemica interna al partito per tutto il Ventennio.

Percezione e sensazione sono vocaboli chiave, mettono in rilievo, come può farlo un giornale, sulla carta¹⁰⁸, quella che è la principale strategia comunicativa del regime: creare emozioni condivise. Per argomentare la *causale politica* infatti il giornalista segue Dessi, che svilisce i motivi privati di scontro adottati da Donati¹⁰⁹, e pone in evidenza quale fosse il nocciolo del problema: l'irriducibile opposizione politica ed esistenziale. Come affermato dall'avvocato De Cinque il giorno prima, era *fatale* che ciò conducesse alla morte di Silvagni: e si riparte dalla Grande Guerra, che vide Silvagni e Donati impegnati su opposti fronti:

Il Silvagni, quella giovane esistenza troncata dopo aver fatto brillantemente il suo dovere, come volontario di guerra, a 16 anni, e partecipando alle azioni fasciste, che ci permettono oggi di avere ancora una patria e una patria più grande, il Silvagni ... era ugualmente per i comunisti di Faenza sempre il portabandiera di un'idea. ... Silvagni era Silvagni, come bene disse l'On. De Cinque ... Era il nemico, di fronte al quale il Donati si trovò spesso sapendo come combatteva. Dal Silvagni, il Donati, nel 1920, nel 21 e nel 22, aveva avuto in azioni collettive quello che si meritava¹¹⁰.

Donati e Silvagni erano 'nemici', da sempre: uno in trincea a combattere per la patria, l'*altro* attivo neutralista¹¹¹, uno nei fasci durante il biennio rosso, l'*altro* aveva avuto ciò che si meritava in *azioni collettive*: «Il Donati non poteva perdonare».

Il fascismo nasce dalla guerra e la mantiene permanente: il linguaggio mediatico riprende questa inconciliabilità che si è tradotta nell'eliminazione di uno dei due poli. Qui non si tratta di un fatto di cronaca nera, ma di una *azione squisitamente politica*.

Il *Corriere della Sera* cominciò ad occuparsi degli omicidi avvenuti a Faenza in occasione della richiesta di trasferimento del processo al presidente del

¹⁰⁸ Nota infatti Berezin, 1997, p. 248: «This problem with text meant that the public sphere was rather restricted. Newspaper reading was not widely diffused (although surprisingly, there was an abundance of newspapers), and despite the increase in the number of propaganda tracts, Italy was not a country with a mass reading public. Communication was linked to physical action and to conversation, and not to the impersonal vehicle of print. What most persons would recognize in terms of political meaning and communication were actions in public places».

¹⁰⁹ Resto del Carlino, 9 aprile 1930, p. 8: «Non è possibile che un individuo si lasci andare a fatti gravi per futili motivi».

¹¹⁰ Ibidem. In alcuni punti di questa appassionata ricostruzione della biografia di Bruno Silvagni vien fatto cenno a «qualche atto da non lodarsi» e al fatto che egli fosse stato sospeso dal PNF («Non interessa la sua sospensione dal Fascio»): aspetti appena toccati, apparentemente, che suggeriscono, ancora una volta, come il processo si inserisse in un complesso riequilibrio di vicende locali del Partito Fascista.

¹¹¹ Sent. n. 16, 1984, p. 27: «il Donati Riccardo fu un giovanissimo neutralista, un fattivo, un pericoloso, violento sovversivo schedato».

Tribunale Speciale, il primo aprile del 1930: nella pagina dedicata al Corriere Giudiziario dell'edizione del 2 aprile il quotidiano si sofferma sulla competenza attribuita al Tribunale Speciale «per evidente connessione» dei due omicidi con l'appartenenza dell'imputato al partito comunista, e coglie lo spunto per illustrare sinteticamente la vicenda, con un linguaggio *hard boiled* letterariamente più scaltrito di quello del Carlino:

la mattina del 12 dicembre 1929 il marmista Bruno Silvagni stava nel suo negozio, intento al suo lavoro, insieme al figliastro, Guerrino Bocci. A un tratto sull'uscio della bottega si affacciava il Donati La tragedia avvenne fulminea: il Silvagni ebbe appena il tempo di voltarsi che tre colpi di rivoltella sparatigli quasi a bruciapelo lo facevano stramazzare fra i banchi del suo laboratorio Non ancora sazio della strage il Donati puntava nuovamente l'arma, questa volta contro il Bocci, che veniva raggiunto da un colpo mortale al capo¹¹²

La notizia viene ripresa sul numero del 4 aprile, sempre nella pagina dedicata al Corriere Giudiziario, per riportare l'ordinanza del Presidente che trasferiva il dibattimento e lo fissava per il giorno 7 successivo a Ravenna. In questa occasione la vicenda viene narrata con maggior respiro e i protagonisti delineati con più attenzione: Donati «acceso e violento comunista», Silvagni «uno dei più ardenti e fedeli fascisti». Nel descrivere la personalità di Donati il giornalista del Corriere riporta, testualmente, la sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria:

violento capeggiatore di comunisti ai primi tempi del fascismo, si mostrò, dopo l'emanazione delle leggi speciali sulla Difesa dello Stato, cauto e riservato, ma non tralasciò i suoi contatti coi suoi compagni di partito sui quali aveva speciale ascendente; che egli intervenne sempre, fino ad epoca prossima al suo arresto, a riunioni segrete di partito¹¹³.

Anche sul punto della premeditazione il testo dell'articolo riprende alla lettera la sentenza della Commissione Istruttoria¹¹⁴, facendo del *Corriere* un megafono del Tribunale Speciale.

Alla cronaca del dibattimento e dell'esito del processo anche il *Corriere* dedica due articoli sui numeri dell'8 e del 9 aprile.

La descrizione degli imputati dipinge, anche sul *Corriere della Sera*, una scena teatrale, soprattutto rispetto a Maria Selvatici che «veste di scuro e uno scialle nero le copre, anzi le nasconde, il viso pallido»¹¹⁵. Per contrasto – «ma un'altra donna siede nell'aula» - viene fatto cenno alla madre di Guerrino Bocci, silente, «dolorante questa di un lutto che non ha conforto». L'articolo dedica alla richiesta

¹¹² Corriere della Sera, 2 aprile 1930, p. 6, titola così: *Il Tribunale Speciale a Ravenna per l'assassinio di due fascisti*.

¹¹³ Corriere della Sera, 4 Aprile 1930, p. 4: cfr. ACS, TSDS, *Sentenze della commissione istruttoria*, vol. 8, sent. 17/1930, 22 marzo 1930, f. 139r, *supra* nt. 99.

¹¹⁴ Corriere della Sera, 4 Aprile 1930, p. 4.

¹¹⁵ Corriere della Sera, 8 Aprile 1930, p. 4.

di costituzione di parte civile uno spazio inferiore rispetto al *Carlino*, mentre l'interrogatorio degli imputati e le deposizioni dei testimoni sono riportate quasi parola per parola, con efficacia e vivacità di penna: leggendo si può quasi vedere il film dell'udienza. L'articolo del *Corriere* è assai più movimentato e accattivante di quello del *Carlino* e lascia che le personalità degli imputati e l'ambiente in cui essi si muovevano traspaiano dalle loro stesse parole e da quelle dei testimoni, anche quelli a scarico, dei quali uno, in particolare, testimoniò che la sera prima del delitto Silvagni cercava Donati e aveva affermato di volergli *fare il petto di piombo*¹¹⁶.

Meno vivace e cronachistico l'articolo del 9 aprile, dedicato alla seconda udienza e alla sentenza. La politicità del delitto viene argomentata da subito, come nel *Resto del Carlino*, con maggiore sottigliezza però, perché il popolo possa meglio comprendere:

Non dobbiamo farci trascinare dal sentimento, ma dobbiamo ragionare a rigor di logica. Nel caso in esame la "strage" non c'è stata e neppure ci fu attentato alla sicurezza nazionale: per cui, anche se il fatto ha carattere politico, esso rientra nell'orbita della legge comune. E anche queste cose è bene che si sappiano dalle popolazioni, le quali, avendo così ben chiara la percezione delle cose, avranno anche maggiore la fiducia nella giustizia del loro Paese e nel Tribunale della Rivoluzione

Cosa dunque, rende 'politici' questi delitti e questo processo? Alla dichiarazione di Donati, resa durante l'esame dibattimentale, di aver ucciso Silvagni per ragioni private, Dessì oppone che queste non sono motivi che possano portare a due omicidi ma «questi episodi vengono a trovarsi nella loro vera luce se si ricorda il passato del Silvagni e del Donati». Perciò, come nel *Carlino*, il giornalista del *Corriere* segue le argomentazioni del P.M. che si sofferma sulla guerra e gli scontri del biennio rosso:

"Inquadrate – prosegue il P.M. – quegli episodi in questa grande cornice di verità e vi convincerete della squisita essenza della causa. Donati odiava i suoi nemici, voleva farne strage. ... Si tratta di un individuo il quale cova nell'animo, per anni ed anni, l'odio politico e lo fa esplodere uccidendo due persone"¹¹⁷.

Ricordiamo cosa scriveva Mussolini nel 1919: «Ciò che li accomuna o li divide, ... È la guerra. L'episodio odierno ... mette di fronte due razze di italiani, due tipi di italiani: quelli che hanno fatto la guerra e quelli che non l'hanno fatta». L'articolo del *Corriere* rilegge la vicenda accompagnando i lettori alla comprensione degli avvenimenti: essi vanno osservati nella giusta luce – suggerisce – altrimenti non

¹¹⁶ Ibidem. Per screditare la testimonianza il Presidente Cristini chiese se egli avesse dei precedenti ed emerse così che il testimone aveva subito una condanna per furto.

¹¹⁷ *Corriere della Sera*, 9 aprile 1930, p. 4: «Silvagni era portabandiera di un'idea, nemico dei sabotatori della nazione e combatteva a viso aperto; Donati combatteva nel campo opposto: lui comunista militante ... »

è possibile discernere l'attuarsi concreto della giustizia fascista del Tribunale Speciale. Gli atti commessi sono delitti comuni ma sono accaduti in una dimensione che è quella della nuova Italia, l'Italia nata dalla guerra mondiale, dai fasci di combattimento, dalla rivoluzione. Una trasformazione che è in atto, grazie al regime, e che le *coscienze ottenebrate* tentano di fermare, ma il Tribunale Speciale vigila: «Sembra che vi sia una parola d'ordine per distruggere i combattivi di fede fascista. Ma così non sarà».

La rivoluzione si sta compiendo ed è inarrestabile: la storia della patria, e il suo destino, vanno riletti ed interpretati alla luce degli avvenimenti che hanno portato alla conquista del potere da parte dei Fascisti e alla trasformazione dell'Italia e degli italiani. Chi si oppone è politicamente ed esistenzialmente deviante e va punito.

Il *Popolo d'Italia* si occupa del trasferimento del processo a Ravenna nel numero del 2 aprile con un trafiletto intitolato *Il Tribunale Speciale trasferito a Ravenna per il processo al sovversivo Donati*¹¹⁸: l'aggettivo, posto nell'occhiello, è pregnante e qualifica Donati fin da subito: lo identifica.

Nel testo il giornalista si limita a riportare il dispositivo della sentenza della Commissione Istruttoria richiamando il vincolo di connessione che univa il duplice omicidio all'appartenenza al partito comunista, per spiegare la competenza del Tribunale Speciale.

L'articolo dell'8 aprile si sofferma sulla descrizione del contesto con più particolari rispetto agli altri due quotidiani: «la sala delle udienze – che ha sempre servito per le udienze in Corte d'Assise – è stata trasformata per l'occasione. ... Grandi ritratti del Re e del Duce abbelliscono la sala»¹¹⁹. L'attesa in città era spasmodica: viene descritta una folla rimasta fuori dall'aula¹²⁰, perché «Nel Palazzo di Giustizia non si entra se non si è muniti di un 'lasciapassare' rilasciato dal Questore. La richiesta di biglietti è enorme ma il numero di essi è assai limitato per evitare l'affollamento».

Al solito gli imputati sono presentati teatralmente: «Non appena entrata è scossa in tutta la persona da sussulti, e piange. Il Donati è disinvolto. È un giovane aitante nella persona»¹²¹.

La cronaca parte con la richiesta di costituzione di parte civile dell'avvocato De Cinque, ma su di essa il giornalista non si sofferma come hanno fatto i colleghi del *Carlino* e, in minor misura, del *Corriere*. L'articolo riporta con asciuttezza l'esame degli imputati e le deposizioni dei testimoni, senza citazioni dirette né

¹¹⁸ Il *Popolo d'Italia*, 2 aprile 1930, p. 4.

¹¹⁹ Il *Popolo d'Italia*, 8 aprile 1930, p. 4: *Il Tribunale Speciale a Ravenna per l'assassinio dei due fascisti faentini*. Si era provveduto anche a ritinteggiare gli spazi e a dotare di nuovi lampadari scale e vestibolo.

¹²⁰ *Ibidem*: «La folla è enorme. Essa staziona non solamente nella via Massimo d'Azeglio, ove è sito il Palazzo di Giustizia ... e molte persone percorrono le vie che conducono alle carceri, per vedere i due accusati».

¹²¹ *Ibidem*.

dialoghi: tranne per alcuni particolari la sostanza della ricostruzione dei fatti è naturalmente sempre la stessa, anche se emerge con maggior chiarezza la divisione dei testimoni, di cui vengono citati tutti i nomi, in tre gruppi: quella di coloro che ricostruiscono la successione dei fatti del 12 dicembre, quelli che depongono sui precedenti politici di Donati, e quelli a discarico. Tutto sommato il lavoro dell'anonimo reporter è preciso e non indulge in teatralità: lo spazio che gli viene lasciato è decisamente inferiore rispetto agli altri due giornali ed occupa un'unica colonna.

L'articolo del 9 aprile riprende, citando testualmente, il passaggio di Dessì già sottolineato dal Corriere, relativo all'opportunità di celebrare a Ravenna il processo, con parole leggermente diverse e più incisive:

È bene e sommamente opportuno, egli dice, che cause simili siano trattate e discusse nei luoghi stessi dove il delitto fu consumato. È bene ed è opportuno, perché le popolazioni, turbate dai tristi fatti, abbiano agio di veder la obiettività serena della Giustizia e in essa ripongano tranquillamente ogni fiducia, in modo che nessuno si senta autorizzato ad abbandonarsi a reazioni, che se anche possiamo intendere, non possiamo giustificare. È bene altresì perché in pari tempo tali dibattiti processuali servono di efficace ammonizione per chi, covante in silenzio il proprio odio, osasse sperare l'impunità ai propri delitti¹²².

Il messaggio si dirige quindi in due direzioni precise: verso coloro che vorrebbero vendicare i camerati e che devono invece affidarsi alla Suprema Giustizia del Tribunale fascista e verso chi, con *ottenebrata coscienza*, cova odio verso il regime. Il messaggio nei confronti dei camerati risulta, nelle parole riportate dal *Popolo d'Italia*, più diretto rispetto agli accenni degli altri due quotidiani: non per caso era questo il foglio maggiormente legato al Duce.

In definitiva i resoconti che leggiamo sui quotidiani sono, in accordo con la necessità di narrazione che si è ipotizzata nella prima parte del saggio, non tanto 'informazione' ma 'racconto' che vuole costruire un senso e un'identità¹²³. Come individuato acutamente da Pier Paolo Portinaro:

A un livello profondo, il processo politico serve a costruire, in qualche modo a 'inventare' il nemico, Serve a togliere dall'astrattezza il conflitto e a dare un volto concreto al nemico¹²⁴.

¹²² Il Popolo d'Italia, 9 aprile 1930, p. 5: «La sentenza del Tribunale Speciale per l'uccisione dei due fascisti faentini». Nell'occhiello: «L'assassino condannato all'ergastolo». Non fa onore al redattore l'aver sbagliato nel riportare il nome della vittima, chiamandolo Umberto.

¹²³ Han, 2024, pp. 8-9: «Un racconto, come un sillogismo, è *una forma che giunge a una conclusione* che dà forma a un ordine *chiuso* e offre senso e identità. ... Racconto e informazione sono forze contrapposte. ... All'informazione manca la *stabilità dell'essere*. *Essere e informazione si escludono a vicenda*».

¹²⁴ Portinaro, 2009, p. 103.

Una volta individuato, reso corporeo, il nemico va mostrato: l'attenzione alla fisicità, agli atteggiamenti, alle parole degli imputati, così come ai loro precedenti, che si legge nei resoconti dei quotidiani è, in questo senso, parte del processo politico stesso e linguaggio della sua narrazione.

Perciò la divulgazione giornalistica in forma di racconto rientra nella dinamica narrativa necessaria alla *intensificazione emotiva* dell'evento che materializza la giustizia fascista e la rende condivisa, presente, *dinamo* della trasformazione in atto: questa esperienza emotiva, che crea comunità e condivisione, è narrata utilizzando un linguaggio che trasforma i protagonisti, Donati, sua moglie, Silvagni, Bocci, e anche sua madre, attribuendo loro una fisicità e dei tratti morali stilizzati e inserendoli, come figure stereotipate, nella rilettura della storia italiana, inarrestabilmente trasformata dal fascismo.

5. Una proposta di lettura e di approfondimento

Come accennato all'inizio, questo saggio costituisce un esperimento: si è voluto porre in connessione la funzione dell'organo di giustizia politica del regime totalitario con i mezzi attraverso i quali il fascismo attuò la propria propaganda, per verificare se l'ipotesi che il Tribunale Speciale fosse stato creato, oltre che per reprimere, anche per comunicare, per rappresentare, per 'narrare' attraverso la stampa sia verificabile.

Credo si possa affermare che l'indagine può proseguire, attraverso una verifica più ampia, scegliendo i casi da analizzare tramite l'applicazione di alcuni criteri. Innanzi tutto i processi nei quali erano in gioco l'applicazione dell'ergastolo e soprattutto della pena di morte, la cui reintroduzione nel sistema costituì una scelta identitaria del penale fascista e, inoltre, quelli nei quali il processo venne trasferito per il dibattimento nel luogo di commissione del delitto, sia che vi fosse in gioco la pena capitale o meno.

All'interno di questi due gruppi, che in molti casi potranno sovrapporsi, l'attenzione dovrebbe dedicarsi, nello studio della comunicazione dei delitti e dei processi sulla stampa, anche a due aspetti interconnessi: uno, tecnico, è quello del criterio di competenza, cioè la verifica, piuttosto semplice da far emergere attraverso i fascicoli processuali, della sussunzione del fatto nella fattispecie da parte del giudice istruttore e della scelta di procedere o meno a rinvio a giudizio della Commissione Istruttoria, verificando se il delitto fosse effettivamente politico, o se si trattasse di reato comune attratto, come nel 'caso Donati', nella giurisdizione del Tribunale Speciale attraverso, per esempio, l'incriminazione ex art. 4 della legge 2008/26¹²⁵. L'altro aspetto, più politico, e più complesso da studiare, consiste nel verificare se il trasferimento del dibattimento si collegasse

¹²⁵ Per questo aspetto le coordinate di riferimento mutano, ovviamente, nel caso dei delitti comuni commessi approfittando delle condizioni determinate dallo stato di guerra, come stabilito dalla legge. 582/40.

non solo ad una finalità intimidatrice e deterrente ma anche a dinamiche politiche locali da riequilibrare, come alcuni aspetti del ‘caso Donati’ sembrerebbero indicare.

Bibliografia

- Bassani A., Cantoni A., 2015: *Il segreto politico nella giurisprudenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato*, in L. Lacchè (ed.), *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Donzelli, Roma, pp. 175-207
- Bassani A., Cantoni A., 2017: *Tra coercizione e consenso. Usare il diritto per creare l'uomo nuovo*, “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, XC, pp. 137-162
- Benadusi L., 2005: *Il nemico dell'uomo nuovo. L'omosessualità nell'esperimento totalitario fascista*, Milano
- Berezin M., 1997: *Making the Fascist Self: The Political Culture of Interwar Italy*, Cornell University Press, <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv75d4zt>
- Cannistraro Ph. V., 2022: *La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media*, Res Gestae, Milano
- Castronovo V., 1991: *La stampa italiana dall'Unità al Fascismo*, Laterza, Roma-Bari
- Cavallo P., 2002: *La storia attraverso i media. Immagini, propaganda e cultura in Italia dal Fascismo alla Repubblica*, Liguori Editrice, Napoli
- Chiodi G., 2015: *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (eds.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma Tre Press, Roma, pp. 103-127
- Colao F., 1986: *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da delitto fittizio a nemico dello Stato*, Giuffrè, Milano
- Colarizi S., 1991: *L'opinione degli italiani sotto il regime 1929-1943*, Laterza, Roma-Bari
- Costa P., 1999: *Lo 'Stato totalitario': un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, “Quaderni fiorentini” 28, I, pp. 61-174
- D'Alessandro L.P., 2015: *Per una storia del Tribunale Speciale: linee di ricerca tra vecchie e nuove acquisizioni*, in L. Lacchè (ed.), *Il Diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, pp. 151-173
- D'Alessandro L. P., 2020: *Giustizia fascista. Storia del Tribunale Speciale (1926-1943)*, il Mulino, Bologna
- D'Alessandro L.P., 2024: *Fare i conti con il fascismo e i suoi archivi: le carte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato tra storia e politica*, “Le Carte e la Storia” XXX/1, pp. 172-186
- Gentile E., 2001: *Il culto del Littorio. La sacralizzazione della politica nell'Italia*

- fascista*, Laterza, Roma-Bari (I ed. 1995)
- Gentile E., 2018²: *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Carocci, Roma
- Golino E., 2020: *Parola di Duce. Linguaggio totalitario del Fascismo e del Nazismo. Come si manipola una nazione*, BUR Milano
- Gregorio M., 2013: *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano
- Han B.-C., 2024: *La crisi della narrazione. Informazione, politica e vita quotidiana*, Torino, Einaudi
- Hanisch-Wolfram A., 2010: *Totalitarian Propaganda as Discourse. A Comparative Look at Austria and France in the Fascist Era*, in K. Postoutenko (ed.), *Totalitarian Communication. Hierarchies, Codes and Messages*, transcript Verlag, Bielefeld, pp. 197-216
- Klinkhammer L., 2010: *Was there a fascist revolution? The function of penal law in fascist Italy and in Nazi Germany*, "Journal of Modern Italian Studies", 15,3, pp. 390-409
- Lacchè L., 2015a: *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista*, in L. Lacchè (ed.), *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, pp. IX-XXXVIII
- Lacchè L., 2015b: *The Shadow of the Law: the Special Tribunal for the Defence of the State between Justice and Politics in the Italian Fascist Period*, in S. Skinner (ed.), *Fascism and Criminal Law. History, Theory, Continuity*, Hart Publishing, Oxford
- Lacchè L., 2019: *'Also and Above All a Regime of Justice: Criminal Law and the Aesthetics of Justice Under the Italian Fascist Regime: The Role of Architecture and the Visual Arts*, in S. Skinner (ed.), *Ideology and Criminal Law. Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes*, Hart Publishing, Oxford, pp. 9-32
- Melis G., 2018: *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, il Mulino, Bologna
- Micheletti A., 2003²a: voce 'stampa', in A. De Bernardi e S. Guarracino (eds.), *Dizionario del fascismo. Storia, personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiografico*, Milano, Paravia Bruno Mondadori, 2003, pp. 535-538
- Micheletti A., 2003²b: voce 'Popolo d'Italia', in A. De Bernardi e S. Guarracino (eds.), *Dizionario del fascismo. Storia, personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiografico*, Milano, Paravia Bruno Mondadori, 2003, pp. 441-445.
- Mori R., 2005: *Il Fascismo: l'arte della propaganda*, "Giornale di storia costituzionale" 9, pp. 235-258
- Murialdi P., 1980: *La stampa quotidiana del regime fascista*, in V. Castronovo, N. Tranfaglia (eds.), *La stampa italiana nell'età fascista*, Laterza, Roma-Bari, pp.

31-257

- Murialdi P., 2008: *La stampa del regime fascista*, Laterza, Roma-Bari
- Mussolini B., 1959: *Il primo anniversario della Marcia su Roma – Discorso pronunciato a Milano il 28 ottobre 1923*, in E. – D. Susmel (ed.), *Opera Omnia di Benito Mussolini, Dal viaggio negli Abruzzi al delitto Matteotti*, La Fenice, Firenze, 1951-1962, vol. XX, pp. 61-65 <https://archive.org/details/archivio-fascismo-mussolini-opera-omnia-ita/page/n1/mode/2up?q=opera+omnia>
- Neppi Modona G., 2007, *Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista*, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 36, pp. 983-1005
- Poesio C., 2011: *Il confino fascista: l’arma silenziosa del regime*, Roma – Bari, Laterza
- Portinaro P.P., 2009: *La spada sulla bilancia. Funzioni e paradossi della giustizia politica*, “Quaderni Fiorentini” 38/I, pp. 75-106
- Roth J., 2013: *La quarta Italia*, Castelvecchi, Roma
- Salustri S., 2018: *Orientare l’opinione pubblica: mezzi di comunicazione e propaganda politica nell’Italia fascista*, Unicopli, Milano.
- Sbriccoli M., 2009: *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal ‘Programma’ di Carrara al ‘Trattato’ di Manzini*, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, pp. 725-818, (già in QF 2 (1973), pp. 607-702)
- Solaroli L., *Da Faenza a Mosca l’avventurosa vita di Giovanni Bertoni* http://www.historiafaentina.it/Storia%20Attuale/giovanni_bertoni_kgb.html
- Stolzi I., 2014: *Cultura giuridica e regime fascista*, “Quaderni fiorentini” 43, pp. 963-974
- Storti C., 2019: *Ancora sulla legalità del fascismo*, in M. D’Amico, A. De Francesco, C. Siccardi (eds.), *L’Italia ai tempi del Ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, FrancoAngeli, Milano, pp. 43-102
- Torrisi J.C.S., 2016: *Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il giudice politico nell’ordinamento dell’Italia fascista (1926-1943)*, di, Bologna University Press, Bologna
- Tranfaglia N., 1980: *La stampa quotidiana e l’avvento del regime 1922-1925*, in N. Tranfaglia, P. Murialdi, M. Legnani (eds.), *La stampa italiana nell’età fascista*, Roma-Bari, Laterza, pp. 3-29
- Vormbaum T., 2015: *Il Tribunale del Popolo durante il dominio nazista (1934-45)*, in L. Lacchè (ed.), *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista*, Roma, Donzelli, pp. 235-248

Fonti edite e d'archivio

Archivio Centrale dello Stato - Tribunale speciale per la difesa dello Stato - Archivio generale - Fascicoli processuali Busta 224 fascicolo 01711 anno 1929

Archivio Centrale dello Stato - Tribunale speciale per la difesa dello Stato - Archivio generale - Esecuzione delle sentenze (fasc. 1- 5689) Busta 36 fascicolo 1052

Archivio Centrale dello Stato - Ministero dell'Interno - Direzione Generale Pubblica Sicurezza (1861-1981) - Segreteria del Capo della polizia (1923-1945, con docc. Ministero dell'Interno - Direzione Generale Pubblica Sicurezza (1861-1981) - Segreteria del Capo della polizia (1923-1945, con docc. dal 1912 e fino al 1953 Categoria XVI - Servizi di polizia attiva dal 1928 al 1945 Busta 5 Fascicolo 64 Sottofascicolo 6 Riccardi Donato

Archivio Centrale dello Stato - Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale Istituti di prevenzione e pena - Ufficio sesto (Divisione VI) - Fascicoli personali di detenuti sovversivi Busta 25 Fascicolo 420

Archivio Centrale dello Stato - Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, *Verbali di dibattimento*, vol. IX, n. 6/1930;

Archivio Centrale dello Stato - Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, *Sentenze*, vol. 6, sent. 16/1930;

Archivio Centrale dello Stato - Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, *Sentenze della commissione istruttoria*, vol. 8, sent. 17/1930

Stampa

Il Resto del Carlino: Biblioteca dell'Archiginnasio - Bologna

Il Popolo d'Italia: Biblioteca di Storia moderna e contemporanea <http://digiteca.bsmc.it/#>

Corriere della Sera: <https://archivio.corriere.it/Archivio/interface/landing.html>

Il Popolo di Romagna: Biblioteca Malatestiana Moderna - Cesena

